

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 marzo 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

№ 76. Sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Incompetenza per materia e per territorio - Ordine della trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anziché al p.m. presso di esso - Incidenza sulle valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito speciale che dipendono dalla concreta impostazione data al procedimento dal p.m. riguardo ai profili legati alla competenza per materia - Illegittimità costituzionale.

Processo penale - Dibattimento - Esercizio dell'azione penale da parte di un p.m. equiordinato in caso di intervenuta dichiarazione d'incompetenza per territorio - Identità del fatto e del titolo del reato contestato - Rispetto dei ruoli processuali - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 102, primo comma, e 112; c.p.p., artt. 1 e 50, primo comma)

Pag. 9

№ 77. Sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputati minorenni - Udienza preliminare - Opposizione avverso i provvedimenti - Indistinzione tra provvedimenti di proscioglimento e di condanna - Esclusione dall'opposizione dei provvedimenti dichiarativi di non luogo a procedere con i quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato - Lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, terzo comma, sostituito dall'art. 46 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12)

» 14

№ 78. Sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Casalinghe - Pensioni - Meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dalle assicurate - Mancata previsione - Inconferente il richiamo alla sentenza n. 141/1989 della Corte - Ingiustificata della mancata previsione di un congegno di rivalutazione data la diffusione nel settore privato delle clausole di rivalutazione o di indicizzazione del capitale assicurato - Irrazionalità della norma anche sotto il profilo attinente alla sfera soggettiva di applicazione della legge - Illegittimità costituzionale.

(Legge 5 marzo 1963, n. 389, art. 9)

» 18

N. 79. Sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Miniere, cave e torbiere - Regione Campania - Regime autorizzatorio delle attività estrattive - Diniego dell'autorizzazione regionale - Illecita coltivazione - Trattamento sanzionatorio penale - Insussistenza di una interferenza nella materia penale riservata al legislatore statale - Non fondatezza.

(Legge regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54, art. 36, primo comma)

Pag. 20

N. 80. Sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Lombardia - Dirigenti - Riconoscimento di una indennità di funzione dirigenziale pari allo 0,8% del trattamento stipendiale iniziale - Computabilità nel trattamento di quiescenza - Presunto intervento in materia previdenziale riservata allo Stato - Inoperatività nella regione del terzo comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 333/1990 - Recepimento regionale del principio del collegamento inscindibile tra qualifica e funzione - Non fondatezza.

(Delibera legislativa regione Lombardia n. 83, riapprovata dal consiglio regionale il 6 agosto 1992).

(Cost., artt. 3, 97 e 117; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 3)

» 23

N. 81. Sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Operazioni di intercettazione telefonica - Garanzie processuali - Limitazione a quelle relative al contenuto delle conversazioni - Esclusione della tutela del diritto al segreto sul fatto storico e sulla identità dei soggetti autori delle conversazioni - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 34/1973, 98/1976, 223/1987 e 366/1991) - Spettanza al giudice *a quo* la valutazione circa l'acquisizione legittima ed ammissibile in giudizio di riferimenti soggettivi ed oggettivi di comunicazioni telefoniche - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 266).

(Cost., art. 15)

» 27

N. 82. Sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - Equivalenza delle formule di proscioglimento - Inconferente richiamo alla sentenza n. 175/1971 della Corte - Rispetto della regola della prevalenza delle formule di merito rispetto alla causa estintiva del reato - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 425).

(Cost., art. 76)

» 32

n. 83. Ordinanza 26 febbraio-11 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata presentate dai condannati per taluni delitti - Accoglimento - Condizioni - Analoghe questioni già dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 271 e 350 del 1992) - *Ius superveniens*: d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 - Riforma della norma denunciata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, p.p., introdotto dall'art. 1, primo comma, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203)

Pag. 36

n. 84. Ordinanza 26 febbraio-11 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Condanna a misure alternative - Fermo - Convalida - Richiesta del p.m. di detenzione - Obbligo di ottemperanza del g.i.p. - Norma soppressa con legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25, secondo comma).

(Cost., artt. 13, 101, secondo comma, e 111)

» 37

n. 85. Ordinanza 26 febbraio-11 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Statuizione di un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria - Medesima questione già decisa come manifestamente infondata (ordinanze nn. 152 e 277 del 1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102 e 103).

(Cost., artt. 2, 3, 24 e 27)

» 38

n. 86. Ordinanza 26 febbraio-11 marzo 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Giudizi di idoneità a professore associato - Seconda tornata - Legittimati alla partecipazione - Medici titolari di borse di studio assegnate con pubblico concorso con svolgimento di attività di assistenza e cura, didattica e scientifica - Esclusione - Identiche questioni già dichiarate non fondate (sentenze nn. 359 e 367 del 1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3)

» 39

n. 87. Ordinanza 26 febbraio-11 marzo 1993.

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993

» 41

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 108. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Perugia del 1° ottobre 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici (nella specie: semilibertà) per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per determinati delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni di cui all'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) - Conseguente previsione di una «costrizione legislativa alla collaborazione processuale» in contrasto con il diritto di difesa - Prospettata violazione dei principi di irretroattività della legge penale sfavorevole, di precostituzione del giudice con incidenza, sulla funzione giurisdizionale solo formalmente attribuita alla magistratura.

(Legge 26 luglio 1975, n. 154, art. 4-bis, primo comma, parte prima, modificato dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, modificato dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 15, ultimo comma).

(Cost., artt. 24, 25, 101, 109 e 111)

Pag. 43

n. 109. Ordinanza del tribunale di Firenze dell'8 gennaio 1993.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Diritto a conseguire le prestazioni previdenziali per le malattie professionali - Prescrizione decorrente dalla manifestazione della malattia - Mancata previsione della limitazione della prescrizione ai ratei maturati anteriormente alla richiesta amministrativa - Incidenza sul diritto alla garanzia previdenziale anche in considerazione della impossibilità o eccessiva difficoltà per il lavoratore di individuare in un processo morboso spesso subdolo, progressivo o remissivo, o stazionario, o ingravescente, il punto di superamento del minimo indennizzabile negli stessi termini temporali di una successiva valutazione medico-legale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 33/1974, 140/1981, 179 e 206 del 1988, 31/1991 e 246/1992.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

45

n. 110. Ordinanza del tribunale di Milano del 29 ottobre 1992.

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Previsione, nel caso di dolo o colpa grave dell'impresa assicuratrice nella liquidazione del sinistro, e di «notevole sproporzione» fra l'offerta e la somma liquidata al danneggiato, di un illecito amministrativo - Applicabilità della relativa sanzione solo ai sinistri con danni alle cose o con danni lievi alle persone, e non anche a quelli produttivi di lesioni con postumi di natura permanente - Ingiustificata disparità di trattamento.

(D.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39).

(Cost., art. 3)

» 49

N. 111. Ordinanza della corte di appello di Roma del 14 aprile 1992.

Fallimento e procedure concorsuali - Crediti assistiti da privilegio (nella specie: crediti tributari) - Mancata previsione della estensione del privilegio agli interessi così come previsto per i crediti di lavoro - Ingiustificata disparità di trattamento - Richiesta di riesame, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 408/1989), di questione già dichiarata manifestamente infondata.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 54, terzo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 51

N. 112. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Catania del 10 ottobre 1991.

Imposta di successione - Applicazione dell'imposta globale sull'intero asse ereditario e non invece sulle singole quote ereditarie - Irragionevole violazione della capacità contributiva del singolo beneficiario che viene così assoggettato ad una imposta superiore, prescindendosi dai trasferimenti di ricchezza in suo favore).

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 6).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 55

N. 113. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Catania del 13 febbraio 1992.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Rendite vitalizie corrisposte a ex deputati, senatori e categorie equiparate - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento per altre categorie di pensionati - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 24, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 56

N. 114. Ordinanza del pretore di Trieste del 5 febbraio 1993.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Realizzazione abusiva di impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti in zona paesaggistica - Prevista autorizzazione, con legge regionale, senza discriminazione se trattasi di zona sottoposta o meno a vincolo paesaggistico - Contrasto con la normativa statale - Disparità di trattamento - Travalicamento della potestà legislativa della regione con interferenza sulla potestà punitiva penale dello Stato.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f)].

(Cost., artt. 3, 25 e 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4)

» 57

n. 115. Ordinanza della corte di appello di Milano del 18 novembre 1992.

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato - Mancata previsione di tale ipotesi nella direttiva 52 della legge n. 81/1987 - Lamentato eccesso di delega.

• (C.P.P. 1988, art. 425).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 52)

Pag. 59

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza emessa il 14 dicembre 1992 dal pretore di Forino, sezione distaccata di Moncalieri. (Ordinanza pubblicata con il n. 32/1993 reg. ord. nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale n. 5 del 3 febbraio 1993)

Pag. 61

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 76

*Sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Dibattimento - Incompetenza per materia e per territorio - Ordine della trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anziché al p.m. presso di esso - Incidenza sulle valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito speciale che dipendono dalla concreta impostazione data al procedimento dal p.m. riguardo ai profili legati alla competenza per materia - Illegittimità costituzionale.****Processo penale - Dibattimento - Esercizio dell'azione penale da parte di un p.m. equiordinato in caso di intervenuta dichiarazione di incompetenza per territorio - Identità del fatto e del titolo di reato contestato - Rispetto dei ruoli processuali - Non fondatezza.****(C.P.P., art. 23, primo comma).****(Cost., artt. 102, primo comma, e 112; c.p.p., artt. 1 e 50, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 23 dicembre 1991 dal Pretore di Isernia, il 16 marzo 1992 dal Tribunale di Roma, il 21 gennaio e 28 febbraio 1992 dal Tribunale di Udine, il 13 febbraio 1992 dal Tribunale di Varese, il 25 marzo 1992 dal Tribunale di Potenza, il 23 dicembre 1991 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Messina - Sezione distaccata di Francavilla di Sicilia, il 4 giugno 1992 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Avezzano e il 1° giugno 1992 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 264, 280, 285, 288, 320, 425, 432, 433, 434, 469, 470 e 493 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 21, 22, 26, 37, 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1. — Con sentenza pronunciata il 23 ottobre 1991, il Tribunale di Isernia — dichiarata la propria incompetenza per materia — trasmetteva gli atti al Pretore del luogo, il quale, con ordinanza del 23 dicembre 1991, sollevava, in relazione agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria incompetenza, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente e non al pubblico ministero presso quest'ultimo.

A dire del remittente, il disposto dell'art. 23 del codice di rito violerebbe la norma contenuta nell'art. 3 della Costituzione, palesandosi una disparità di trattamento tra colui che è citato al giudizio del pretore a seguito della dichiarazione di incompetenza del tribunale e colui che è citato davanti al pretore, attraverso le vie fisiologiche, dal pubblico ministero. Solo nel secondo caso, infatti, l'imputato potrebbe evitare il dibattimento, facendo ricorso ai riti alternativi e, in particolare, al giudizio abbreviato.

Si pone altresì in rilievo anche una violazione dell'art. 24 della Costituzione, non potendo l'imputato far ricorso ai riti alternativi con evidente menomazione del suo diritto di difesa. Né varrebbe opporre la considerazione in base alla quale l'imputato già in precedenza sarebbe stato nella condizione di adire tali riti innanzi al giudice (incompetente) dell'udienza preliminare, atteso che la dichiarazione d'incompetenza travolgerebbe tutti gli atti con la sanzione della nullità (salve le eccezioni di cui all'art. 26 del codice di procedura penale).

Viene infine segnalato dal remittente un preteso contrasto con l'art. 25 della Costituzione e, in specie, con il principio della precostituzione del giudice naturale ivi contenuto, poiché per il disposto della norma censurata il pretore dovrebbe formare il fascicolo per il dibattimento, mentre invece egli è, ai sensi dell'art. 558 del codice di procedura penale, investito legittimamente del processo solo quando riceve il fascicolo medesimo.

2. — Con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 21 gennaio e il 28 febbraio 1992, il Tribunale di Udine ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 23 in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione. Gli imputati erano stati citati a giudizio davanti al Pretore di Udine, il quale aveva declinato con sentenza la propria competenza per materia e aveva ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale.

Essendo stata esercitata in modo erroneo l'azione penale, i prevenuti si troverebbero ora privati non solo dell'udienza preliminare, ma soprattutto della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato. La qual cosa comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a coloro che, pur imputati del medesimo titolo di reato, siano stati tratti a giudizio senza passare attraverso una pronuncia di incompetenza.

Oltre alla lesione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la norma impugnata, per le stesse considerazioni, violerebbe il diritto di difesa dell'imputato. Secondo il Tribunale remittente, infatti, non si potrebbe accedere a una diversa interpretazione della nozione di «giudice competente», di cui all'art. 23, che andrebbe univocamente interpretato come giudice del dibattimento, in considerazione del principio di non regressione del processo in una fase precedente a quella in cui viene dichiarata l'incompetenza. Né sarebbe possibile proporre, per la prima volta, l'istanza per il rito abbreviato dinanzi al tribunale, poiché in tal modo si verrebbe a introdurre nell'ordinamento una nuova disciplina di tale istituto processuale (regolato dagli artt. 438 e ss. del codice di procedura penale) mediante una interpretazione analogica con effetto normativo preclusa al giudice ordinario.

3. — Con ordinanza pronunciata il 13 febbraio 1992, il Tribunale di Varese, investito del procedimento successivamente alla dichiarazione di incompetenza per materia da parte del Pretore di Varese, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari.

Ha osservato il Tribunale che, stante il principio di divieto di regressione del procedimento, il «giudice competente», indicato dal predetto art. 23 come destinatario degli atti, dovrebbe individuarsi nel giudice del dibattimento e, quindi, una volta trasmesso il procedimento dal pretore al tribunale, si perverrebbe al risultato di privare l'imputato dell'udienza preliminare e della facoltà di richiedere il rito abbreviato. Tale restrizione, a carico dei soli imputati che abbiano visto instaurare il giudizio davanti ad un giudice incompetente, sarebbe con tutta evidenza ingiustificata e determinerebbe una disparità di trattamento rispetto a coloro che, imputati dello stesso titolo di reato, non abbiano sofferto l'errore procedurale. Né le esigenze di celerità processuale, che secondo il remittente sarebbero alla base della norma censurata, potrebbero giustificatamente prevalere sull'interesse dell'imputato a conseguire attraverso il rito abbreviato una diminuzione della pena.

4. — Con ordinanza del 16 marzo 1992, a seguito della declaratoria di incompetenza per materia del Pretore, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di rito per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Ha osservato il Tribunale che, in base al principio della non regredibilità del processo a una fase antecedente, si deve escludere la possibilità di una interpretazione diversa da quella che individua nel giudice del dibattimento il destinatario degli atti trasmessi per effetto della sentenza di incompetenza per materia di cui all'art. 23, primo comma. Quando il legislatore ha voluto ravvisare un diverso destinatario — è l'ipotesi contenuta nell'art. 22, terzo comma, dello stesso codice — lo ha, infatti, espressamente detto. L'indicazione del «giudice competente» non potrebbe ritenersi come riferita al giudice per le indagini preliminari, atteso che quest'ultimo non avrebbe poteri di iniziativa, ma agirebbe solo su impulso del pubblico ministero e, dunque, essa dovrebbe intendersi rapportata al giudice del dibattimento.

Per l'imputato conseguirebbe la privazione dell'udienza preliminare e, quindi, della possibilità di far valere le ragioni della sua innocenza, con palese sacrificio del principio costituzionale sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La norma impugnata verrebbe a creare anche una disparità di trattamento, censurabile sotto il profilo dell'art. 3, tra l'imputato nei cui confronti il processo si sia svolto *ab initio* secondo le norme che regolano il procedimento innanzi al tribunale e quello che, per lo stesso reato, sia sottoposto al giudizio del tribunale in seguito a una sentenza pretorile di incompetenza.

5. — Con sentenza pronunciata il 25 marzo 1991 il Pretore di Potenza, dichiarata la propria incompetenza per materia, trasmetteva gli atti al Tribunale del luogo, che con ordinanza del 25 marzo 1992 sollevava, in relazione agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale.

A dire del remittente, il disposto di tale articolo violerebbe l'art. 3 della Costituzione, rivelando una disparità di trattamento tra colui che è citato a giudizio del tribunale in seguito alla dichiarazione di incompetenza del pretore e colui che è invece citato, secondo il citato *iter*, davanti al tribunale. Solo nell'ultimo caso si instaurerebbe l'udienza preliminare con la possibilità di definire in questa sede il processo. D'altra parte, si verrebbe a determinare anche una violazione del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione): il sistema introdotto dal nuovo codice priverebbe, infatti, l'imputato sia della facoltà di avvalersi dell'udienza preliminare, nella quale difendersi, evitando il rinvio a giudizio ed il pubblico dibattimento, sia della possibilità di utilizzare i riti alternativi (in specie, il giudizio abbreviato) sulla base di valutazioni riferite alla diversa entità del reato quale ritenuto nella sentenza di incompetenza. La norma impugnata, infine, urterebbe contro l'art. 112 della Costituzione, venendo a spogliare il pubblico ministero presso il giudice competente dei suoi poteri di iniziativa che, certo, non si potrebbero ritenere validamente esercitati dal pubblico ministero presso il giudice dichiarato incompetente.

6. — Con tre ordinanze di identico contenuto, emesse tutte in data 23 dicembre 1991, il Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia, investito dei procedimenti sulla base di altrettante pronunce di incompetenza per territorio del Pretore di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 1 e 50, primo comma, dello stesso codice, per violazione degli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento di primo grado, dichiarandosi incompetente (per territorio), ordini la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

Ha osservato il Pretore che ben più razionale soluzione sarebbe quella di imporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero al fine di consentire a quest'ultimo la scelta tra la proposizione dell'accusa e la sua archiviazione (ove l'accusa sia smentita dagli atti raccolti o non abbastanza provata). L'art. 23, primo comma, del codice di rito vincolerebbe, invece, il pubblico ministero (anche nel caso di un procedimento male instaurato) alle valutazioni delle risultanze processuali fatte dal suo omologo presso il giudice incompetente, violando il principio della titolarità dell'azione penale da parte del pubblico ministero presso il giudice competente per territorio.

Tale meccanismo, del tutto irrazionale, sarebbe in contrasto con gli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione.

7. — Con due ordinanze di identico contenuto, pronunciate il 4 giugno 1992, il Tribunale di Avezzano, investito dei giudizi a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia da parte del Pretore di Celano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Ha osservato il Tribunale che il principio di non regressione del processo, come enunciato nel predetto articolo del codice di rito, viene a privare l'imputato dell'intera fase dell'udienza preliminare, tipica del processo di tribunale, con riflessi ablativi di alcuni diritti e facoltà di difesa, quali la richiesta di giudizio abbreviato ovvero la possibilità del proscioglimento all'esito di tale udienza, con un'evidente violazione dei principi costituzionali della parità di trattamento e dell'inviolabilità del diritto alla difesa di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

8. Con ordinanza dell'1 giugno 1992 emessa dal Tribunale di Torino conseguentemente alla declaratoria di incompetenza per materia del Pretore, è stata sollevata, per violazione degli artt. 112, 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede la trasmissione degli atti dal giudice incompetente per materia al giudice di competenza superiore.

Ha osservato il Tribunale che la normativa impugnata, innovatrice rispetto alla disciplina prevista dal codice abrogato, realizza una vera e propria *perpetuatio iudicii*. Imponendo il non ritorno degli atti all'ufficio del pubblico ministero nel caso di dichiarazione d'incompetenza di altro giudice, essa comporterebbe un'investitura diretta del giudice identificato come competente e, pertanto, contrasterebbe con l'art. 112 della Costituzione che pone in capo al solo pubblico ministero il potere-dovere di esercitare l'azione penale.

Se il principio della *perpetuatio iudicii* appare corretto nel caso della dichiarazione d'incompetenza territoriale (poiché l'azione penale sarebbe già stata iniziata e lo spostamento del procedimento nulla aggiungerebbe al già avvenuto esercizio dell'azione), in presenza d'una declaratoria d'incompetenza per materia tale esso non sarebbe. In questo caso il fatto potrebbe risultare diverso o più grave rispetto a quello originariamente contestato e, allora, si renderebbe necessaria l'iniziativa del pubblico ministero per la sua definizione. In mancanza, essendo il giudice a rilevare d'ufficio la diversità e ordinare la trasmissione degli atti a quello competente, egli finirebbe per divenire partecipe dell'esercizio dell'azione penale, ciò che per Costituzione gli è precluso.

Inoltre, nel passare, da una sede processuale di competenza inferiore a un'altra di competenza superiore, si verrebbe a privare l'imputato della possibilità di richiedere il rito abbreviato che egli poteva non avere interesse a richiedere di fronte ad un reato minore, mentre potrebbe avere interesse a richiedere di fronte a un reato più grave non ritualmente contestatogli. Senza il vaglio dell'udienza preliminare, si verrebbe a spogliare l'imputato di una garanzia propria del procedimento di primo grado che non si svolge davanti al pretore, palesandosi un contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione (per disparità di trattamento di fronte a situazioni oggettivamente eguali) e con l'art. 24, secondo comma, (per la limitazione delle potenzialità difensive assicurate all'imputato).

9. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto, con altrettanti atti di intervento, la declaratoria di infondatezza di ogni questione di costituzionalità sollevata.

A sostegno di tale assunto, l'Avvocatura ha osservato che la *ratio* dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale è quella di evitare la regressione del procedimento alla fase iniziale dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Con la conseguente necessità di rimettere il procedimento al giudice competente per la stessa fase (quella del dibattimento) in cui il processo si trovava, sì che il decreto di citazione non varrebbe come atto di esercizio dell'azione penale, ma solo di fissazione della nuova udienza dibattimentale.

Si tratterebbe dunque d'una scelta di economia processuale che non violerebbe alcun principio costituzionale: la trasmissione degli atti al giudice competente non priverebbe l'organo nel suo complesso del potere di esercizio dell'azione penale, né trasferirebbe in capo al giudice competente un potere di valutazione circa tale esercizio.

La procedura di cui all'articolo in questione non violerebbe alcun principio costituzionale:

a) non quello di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), giacché la situazione dell'imputato citato per la prima volta in giudizio sarebbe diversa rispetto a quella di colui nei cui confronti l'azione penale è stata già esercitata, anche se deve proseguire davanti a un giudice diverso;

b) non quello del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), perché nella fase precedente l'imputato ha avuto la possibilità di richiedere i riti alternativi, ma non ne ha usufruito, perciò «bruciando» tale sua facoltà;

c) non, infine, quello del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), in quanto al nuovo giudice viene trasmesso solo il fascicolo dibattimentale e non anche quello del pubblico ministero.

Circa l'infondatezza della questione sollevata dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia, l'Avvocatura ha osservato che l'art. 112 della Costituzione non può dirsi violato, in quanto l'azione penale è stata correttamente esercitata dall'ufficio del p.m., anche se poi risultato incompetente per territorio, mentre il profilo relativo all'art. 102, primo comma, della Costituzione, invocato nelle tre ordinanze in precedenza richiamate, non troverebbe alcuna giustificazione dal momento che detta norma tutela il principio della giurisdizione ordinaria rispetto a quelle speciali, sì che la relativa questione non sembra avere alcun collegamento con il caso in esame.

Considerato in diritto

1. — Le dodici ordinanze sopra analizzate sottopongono all'attenzione della Corte questioni di costituzionalità dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale:

a) nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria incompetenza per materia, ordini la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo (ordinanze del Pretore di Isernia e dei Tribunali di Udine, Roma e Potenza, Avezzano e Torino) e, in un caso (ordinanza del Tribunale di Varese), anziché al relativo giudice per le indagini preliminari, variamente motivando con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 112 della Costituzione;

b) nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento del primo grado, quando dichiara la propria incompetenza per territorio, ordini la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo (tre ordinanze del Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia), sempre motivando con riferimento agli artt. 102 e 112 della Costituzione.

2. — La questione *sub a)* è fondata, là dove si duole che gli atti non siano trasmessi al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente per materia in sede di applicazione dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale.

Il discorso non può non prendere le mosse dalla indiscutibile premessa che la soluzione ivi delineata quale seguito della declaratoria d'incompetenza per materia da parte del giudice del dibattimento priva l'imputato della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato in ordine alla situazione profondamente diversa insorta per effetto di un errore in precedenza da altri commesso nella individuazione della competenza per materia e solo ora riscontrato dal giudice investito del dibattimento. E ciò tanto nel caso in cui gli atti vengano trasmessi dal pretore al tribunale, quanto nel caso inverso, entrambi variamente riscontrabili nelle vicende oggetto dei procedimenti *a quibus*, ma non senza la possibilità di ampliare la vista anche ai casi di incompetenza rinviata da o verso la Corte d'assise.

La declaratoria d'incompetenza rivela, di per sé, l'avvenuta violazione delle norme penali e processuali su cui si basa la ripartizione della competenza per materia: una violazione che — o dovuta ad una erronea applicazione delle disposizioni preposte al riparto della stessa o dovuta a una erronea qualificazione giuridica del fatto — riguarda non soltanto l'individuazione dell'organo chiamato in concreto a esercitare la giurisdizione, ma anche la sostanza stessa dell'azione penale. Quale che sia, dunque, la «fonte» di siffatta valutazione, risulta lesivo del diritto di difesa il precludere all'imputato, in una situazione così modificata, la possibilità di richiedere rispetto ad essa l'instaurazione di un rito che comporta notevoli benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual è il giudizio abbreviato. Un rito che, certo, l'imputato non aveva ritenuto di attivare o che gli era stato impedito di ottenere dal mancato consenso del pubblico ministero ovvero dal rigetto del giudice per le indagini preliminari, ma ciò sulla base di un errore (v. anche l'art. 21, primo comma, codice di procedura penale) attribuibile al pubblico ministero.

È indubitabile, infatti, che le valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero, con particolare riguardo ai profili legati alla competenza per materia, quali l'esatta individuazione del correlativo giudice, con importanti riflessi sulle metodologie processuali corrispondenti alle diverse competenze per materia. Analogamente, la valutazione da parte del pubblico ministero o del giudice delle indagini preliminari circa la definibilità del processo allo stato degli atti potrebbe concludersi, in relazione alla nuova situazione processuale, diversamente da quanto ritenuto relativamente alla situazione originaria nel senso di non dar corso alla richiesta di giudizio abbreviato allora presentata dall'imputato.

Va aggiunto che la variazione presa in esame dalle ordinanze di rinvio a giudizio non riguarda una evenienza per così dire fisiologica del procedimento, come quella della contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante emergente dal dibattimento ai sensi dell'art. 517 codice di procedura penale, in ordine alla quale questa Corte ha considerato non illegittima la preclusione dei riti speciali (sent. n. 593 del 1990 e ordd. nn. 213 del 1992, 515, 116 e 11 del 1991), ma, in quanto derivante da un errore, pone riparo a una «patologia» processuale che, proprio perché tale, non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato di essa non responsabile.

L'art. 23, primo comma, codice di procedura penale va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che, a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

Restano pertanto assorbiti gli ulteriori parametri invocati dai giudici *a quibus*.

3. — La questione *sub b)*, sollevata dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con riguardo alla declaratoria di incompetenza territoriale, non è, invece, fondata.

Nella situazione presa in considerazione dal Pretore rimetterte — non riscontrandosi una novità di contestazione dell'accusa tale da ledere il diritto di difesa dell'imputato in ordine alla scelta del rito, come implicitamente riconosce lo stesso giudice *a quo*, con il non eccepire la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — non vi è lesione dei due parametri invocati (artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 50, primo comma, codice di procedura penale). Infatti, nonostante la intervenuta dichiarazione d'incompetenza per territorio, l'azione penale a carico dell'imputato, data l'identità del fatto e del titolo di reato contestato, risulta esercitata da un ufficio del pubblico ministero equiordinato, senza partecipazione di alcun organo giudicante alla formulazione dell'accusa, con conseguente pieno rispetto dei ruoli, quali gli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione contribuiscono a delineare, trovando puntuale rispondenza negli artt. 1 e 50, primo comma, codice di procedura penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale, dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, e in relazione agli artt. 1 e 50, primo comma, codice di procedura penale, dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0225

S. 77

Sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputati minorenni - Udienza preliminare - Opposizione avverso i provvedimenti - Indistinzione tra provvedimenti di proscioglimento e di condanna - Esclusione dall'opposizione dei provvedimenti dichiarativi di non luogo a procedere con i quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato - Lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, terzo comma, sostituito dall'art. 46 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

* SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nel testo modificato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), in relazione all'art. 3, lett. 1, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1991 dalla Corte di appello di Trieste - Sezione per i minorenni nel procedimento penale a carico di Minatel Luca, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza pronunciata il 25 novembre 1991, la Corte di appello di Trieste - Sezione per i minorenni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nel testo modificato ad opera dell'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate).

Assume il giudice *a quo* che l'art. 3, lettera *l*), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nel prevedere l'opposizione avverso i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare, non opera distinzione tra provvedimenti di proscioglimento e di condanna; il tutto per consentire all'imputato di «gestire la possibilità di rinunciare o meno alla celebrazione del dibattimento, senza che la detta possibilità possa essergli sottratta con pregiudizio delle garanzie di difesa». Tale principio risulterebbe peraltro violato dalla «novellazione» apportata dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, che ha escluso dall'opposizione «i provvedimenti di proscioglimento», cosicché la norma impugnata verrebbe a porsi in contrasto con gli artt. 24 e 76 della Costituzione.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Osserva l'Avvocatura che la scelta di consentire l'opposizione nei confronti delle sole sentenze di condanna risponde alle reali esigenze di garanzia dell'imputato, il quale, avverso le sentenze di non luogo a procedere, può utilizzare il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 428 del codice di procedura penale. L'opposizione, quindi, costruita come richiesta di dibattimento, consente all'imputato di far valutare in tempi ristretti le proprie censure avverso quei provvedimenti che nel processo ordinario possono essere adottati solo a conclusione del dibattimento. L'estensione di un meccanismo del genere a tutti i provvedimenti adottabili nell'udienza preliminare si sarebbe, invece, rivelato in contrasto con l'esigenza di massima semplificazione, senza che, oltre tutto, potessero assumere rilievo alcuno le peculiarità del procedimento minorile.

D'altro canto, ha osservato l'Avvocatura richiamando la Relazione allo schema del decreto legislativo n. 12 del 1991, la composizione del tribunale per i minorenni nell'udienza preliminare non differisce in modo significativo dalla composizione del medesimo tribunale con funzioni di giudice del dibattimento. Pure sotto tale profilo, dunque, non avrebbe giustificazione predisporre il riesame del merito di tutti i provvedimenti adottati a norma dell'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988.

Per ciò che infine attiene alla denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che la possibilità di esperire gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal codice avverso i provvedimenti diversi dalle sentenze di condanna, consente agevolmente di ritenere non fondata la dedotta violazione del diritto di difesa.

Considerato in diritto

1. — Oggetto di censura, sotto il duplice profilo dell'eccesso di delega e della violazione del diritto di difesa, è la disposizione dettata dall'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in base alla quale è consentito all'imputato e al difensore munito di procura speciale di proporre opposizione contro la sentenza di condanna pronunciata nell'udienza preliminare a norma del comma 2 dello stesso articolo. Tenuto conto, infatti, che la disposizione impugnata è stata introdotta, nella attuale formulazione, dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, adottato con la speciale procedura prevista dall'art. 7 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, e come tale assoggettato al «rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3» della stessa legge di delegazione, e considerato che la fonte novellatrice ha profondamente mutato la precedente disciplina, limitando ai soli casi di condanna la possibilità — prima riconosciuta in termini generali — di proporre opposizione avverso le sentenze pronunciate all'esito della udienza preliminare, si desume da ciò il contrasto con l'art. 3, lettera *l*), terzo periodo, della stessa legge-delega n. 81 del 1987, essendo ivi prevista l'opposizione «contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare» senza che sia stata operata distinzione alcuna tra quelli di proscioglimento e quelli di condanna. La novella, d'altra parte, non consentendo all'imputato di «gestire la possibilità di rinunciare o meno alla celebrazione del dibattimento», determina, secondo il giudice *a quo*, un «pregiudizio delle garanzie della difesa» che pone la norma in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

2. — La tesi che invece sviluppa la difesa dello Stato per sostenere l'infondatezza della questione, si incentra essenzialmente sulle ragioni di speditezza e di coerenza sistematica che indussero il Governo ad emanare la novella che costituisce oggetto del presente giudizio. Richiamando, infatti, quanto al riguardo si afferma nella Relazione che ha accompagnato lo schema del decreto legislativo n. 12 del 1991, l'Avvocatura pone in evidenza come la soluzione prescelta sia rispondente «alle reali esigenze di garanzia dell'imputato, il quale avverso le sentenze di non luogo a procedere può efficacemente avvalersi del mezzo di impugnazione previsto in via generale dall'art. 428 c.p.p., mentre per le sentenze di condanna allo stato degli atti emesse a norma dell'art. 32 comma 2 si trova ad essere privato, senza necessità del suo consenso, della garanzia costituita dal dibattimento».

Una soluzione, quella adottata, che il legislatore delegato ha ritenuto «conforme alla *ratio* della direttiva di cui all'art. 3 lettera *l*) legge-delega, la quale sembra doversi interpretare nel senso che non avverso tutti i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare debba essere consentita l'opposizione, bensì soltanto avverso quelli in relazione ai quali i mezzi di impugnazione previsti dal codice non costituiscono garanzia sufficiente, tenuto conto della maggiore ampiezza dei poteri decisivi del giudice dell'udienza preliminare minorile rispetto a quanto previsto dagli artt. 424 e 425 c.p.p.».

3. — L'esame della conformità della norma impugnata ai criteri ed ai principi enunciati dalla legge di delegazione, postula, come è ovvio, un controllo di compatibilità tra le scelte operate dal legislatore delegato ed i limiti imposti all'esercizio del relativo potere, che non può riduttivamente circoscriversi all'interno di un acritico raffronto testuale tra le due fonti di normazione. Ciò è tanto più vero ove si consideri come alla già complessa e talora puntuale sequenza che caratterizza le numerose direttive che l'art. 2 della legge-delega n. 81 del 1987 ha fissato per l'emanazione del nuovo codice di rito, si accompagni la ritenuta necessità — fatta palese dal preambolo con cui esordisce l'art. 3 — che la disciplina del processo minorile si conformi ai «principi generali del nuovo processo penale», solo nei limiti in cui questi non debbano subire «le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione, nonché, in particolare, dall'attuazione» dei criteri che lo stesso art. 3 passa ad enunciare. Ciascuno dei «criteri» stabiliti per disciplinare il processo a carico di imputati minorenni, dunque, assume, secondo la precisa volontà del legislatore delegante, il significato di una deroga ai «principi generali», coesistente alle peculiari esigenze insite nella condizione minorile, cosicché qualsiasi lettura di quei criteri in funzione della corrispondente disciplina attuativa, non potrà che collocarsi in tale specifico quadro di riferimento.

Ciò posto e dovendosi pertanto annettere ai criteri enunciati dall'art. 3 della legge-delega il valore di limiti saldamente ancorati alla salvaguardia delle esigenze del minore, ne consegue che la loro interpretazione non potrà che svolgersi secondo un profilo squisitamente teleologico, al precipuo scopo di raccordare ciascuna deroga ai «principi generali» del processo penale alle peculiarità insite nel rito minorile. In tale contesto, allora, è agevole cogliere quale sia la linea prescelta dal legislatore delegante nel dettare le tre «previsioni» in cui si suddivide la lettera *l*) del già citato art. 3: da un lato, quella di ampliare i poteri del giudice dell'udienza preliminare, così da rendere possibile una immediata conclusione della vicenda processuale, il cui ulteriore sviluppo potrebbe generare conseguenze negative per il minore; dall'altro, quella di affidare alle parti la scelta se conformarsi alla decisione del giudice, ovvero rimuoverla attraverso lo speciale rimedio della opposizione. La prima parte della direttiva che viene qui in esame stabilisce, infatti, che il giudice possa «prosciogliere» il minore nell'udienza preliminare anche per la non imputabilità, ai sensi dell'art. 98 del codice penale, ovvero per concessione del perdono giudiziale, così superando il circoscritto ambito della sentenza di «non luogo a procedere» che lo stesso delegante ha tracciato nel numero 52) dell'art. 2; nella diversa prospettiva di privilegiare il dibattimento come sede naturale dove svolgere il giudizio sul pieno merito della regiudicanda. Il secondo periodo della medesima direttiva prevede, poi, la possibilità di pronunciare, all'esito della udienza preliminare, sentenza di condanna, ove il giudice ritenga di irrogare una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. A chiusura, infine, dei criteri ai quali il legislatore delegato è tenuto a uniformare la disciplina dell'udienza preliminare nel processo a carico di imputati minorenni, il terzo periodo della lettera *l*) enuncia la previsione che avverso «i provvedimenti adottati» in quella udienza «il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale, per i minorenni».

Alle particolarità degli epiloghi cui può pervenire l'udienza preliminare nel processo minorile, si collega, dunque, l'altrettanto particolare rimedio della opposizione, che il delegante configura alla stregua di un istituto volto a rimuovere gli effetti di quelle pronunce e provocare l'intervento del giudice dibattimentale. Sicché, pur operando la delega un generico riferimento ai «provvedimenti adottati all'udienza preliminare», deve certamente escludersi — come osserva la Relazione al decreto legislativo n. 12 del 1991 — che l'intento del legislatore delegante fosse quello di

ammettere l'opposizione nei confronti di qualsiasi tipo di decisione assunta nell'udienza, giacché, ove così fosse, sarebbe resa suscettibile di automatica caducazione qualsiasi sentenza di non luogo a procedere, in virtù di una scelta che lo stesso delegante riconosce non solo all'imputato ma anche al pubblico ministero. In altri termini, si assisterebbe alla conseguenza paradossale di attribuire al pubblico ministero il potere di rimuovere discrezionalmente una sentenza che si oppone alla sua richiesta di rinvio a giudizio, in aperto contrasto sia con i principi di rango costituzionale, sia con le finalità stesse che la direttiva mira a perseguire.

Dovendosi dunque prefigurare limiti oggettivi al potere di proporre opposizione, questi non possono che desumersi dalla integralità delle «previsioni» che la stessa lettera l) partitamente enuncia. Il diritto dell'imputato alla celebrazione del dibattimento, non può, allora, ritenersi circoscritto alla sola ipotesi della sentenza di condanna, proprio perché la facoltà di proporre opposizione, enunciata nella terza parte della lettera l), è intimamente legata, sul piano logico sistematico oltre che testuale, ad entrambe le previsioni che la precedono. Posto, infatti, che la «specificità» che caratterizza l'udienza preliminare minorile viene individuata dal legislatore delegante nell'ampliamento dei poteri decisori e nella correlativa possibilità di adottare pronunce altrimenti da riservare all'organo del dibattimento, e considerato che, come si è detto, la scelta di anticipare siffatti poteri è funzionale al soddisfacimento delle particolari esigenze di tutela della condizione minorile, ne consegue che il diritto alla opposizione, costituendo espressione del più generale diritto di difesa, deve essere riconosciuto in tutti i casi in cui è proprio quella «anticipazione di poteri» a generare l'effetto di impedire la celebrazione del dibattimento. D'altra parte, poiché l'istituto della opposizione è tradizionalmente collocato nell'ambito del procedimento monitorio, al punto che il legislatore della novella è stato indotto a modellarne le cadenze in speculare sintonia con le analoghe previsioni dettate in tema di decreto penale (v., in particolare, il comma 3-bis dell'art. 32 e l'art. 32-bis del d.P.R. n. 448 del 1988), diviene allora agevole arguire che nell'intenzione del legislatore delegante il rimedio in questione è inteso a consentire l'accertamento dibattimentale nelle ipotesi in cui la pronuncia del giudice della udienza preliminare contiene un enunciato in punto di responsabilità che la parte deve avere la facoltà di rimuovere per poter esercitare appieno il proprio diritto alla prova. Un diritto, questo, che, contrariamente a quanto si afferma nella Relazione al più volte citato decreto legislativo n. 12 del 1991, non può certo ritenersi adeguatamente tutelato attraverso «il mezzo di impugnazione previsto in via generale dall'art. 428 c.p.p.», posto che, tra l'altro, non è l'appello la sede processuale fisiologicamente destinata alla formazione della prova.

Tale essendo il quadro univocamente tracciato dal legislatore delegante, può quindi desumersi, quale conclusivo corollario, che il diritto a proporre l'opposizione deve essere riconosciuto non solo quando la pronuncia sulla responsabilità è coesistente alla sentenza che definisce l'udienza preliminare, come nel caso della condanna, ma anche quando la responsabilità dell'imputato è ontologicamente presupposta, come nel perdono giudiziale, ovvero, infine, è logicamente postulata, come nella ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità a norma dell'art. 98 del codice penale. La norma impugnata va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima *in parte qua*, restando assorbiti gli ulteriori profili denunciati dal giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 78

*Sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Casalinghe - Pensioni - Meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dalle assicurate - Mancata previsione - Inconferente il richiamo alla sentenza n. 141/1989 della Corte - Ingiustificatezza della mancata previsione di un congegno di rivalutazione data la diffusione nel settore privato delle clausole di rivalutazione o di indicizzazione del capitale assicurato - Irrazionalità della norma anche sotto il profilo attinente alla sfera soggettiva di applicazione della legge - Illegittimità costituzionale.

(Legge 5 marzo 1963, n. 389, art. 9).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della «Mutualità pensioni» a favore delle casalinghe), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Parodi Natalina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Luigi Cantarini per l'I.N.P.S.;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile promosso da Natalina Parodi contro l'I.N.P.S. per ottenere, previa rivalutazione dei contributi, la ricostituzione della pensione erogata ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 389, il Pretore di Genova, con ordinanza in data 15 luglio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge citata, «nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dalle assicurate».

Ad avviso del giudice remittente, poiché la «mutualità pensioni» a favore delle casalinghe, istituita dalla legge n. 389 del 1963, è disciplinata in modo analogo all'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia, sono riferibili all'impugnato art. 9 della legge gli stessi argomenti con cui questa Corte, con sentenza n. 141 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento al valore reale dell'importo nominale dei contributi versati successivamente al giorno della sua entrata in vigore. Anche alla pensione delle casalinghe inerisce un fine previdenziale, in relazione al quale appare irrazionale la mancata previsione di un congegno di rivalutazione dei contributi versati, con conseguente inadeguatezza della prestazione alle esigenze di vita dell'assicurata.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

L'Istituto contesta che la questione sollevata dal Pretore di Genova sia assimilabile alla questione decisa dalla sentenza citata. L'art. 29, terzo comma, della legge n. 218 del 1952 fu ritenuto inficiato di irragionevolezza per la mancata predisposizione di un sistema di rivalutazione per il futuro, in contraddizione con la prevista rivalutazione dei contributi versati precedentemente. Simile contraddizione non si riscontra nella norma impugnata, la quale non prevede alcuna rivalutazione perché la legge n. 389 del 1963 attribuisce rilievo alla data del versamento dei contributi solo in relazione all'età dell'assicurato, ai fini del calcolo del rispettivo valore di rendita. Ciò si spiega sul riflesso della peculiare natura, analoga alle assicurazioni private, della «Mutualità pensioni» per le casalinghe, nell'ambito della quale l'entità della pensione che sarà corrisposta al compimento di una certa età è determinato dalla stessa assicurata all'inizio del rapporto, e in funzione di essa sono calcolati dall'Istituto, sulla base di tariffe fissate da un decreto ministeriale, i contributi da versare anno per anno.

Le difese dell'I.N.P.S. sono state sviluppate in una memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione.

Considerato in diritto

1. Dal Pretore di Genova è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389, sulla «mutualità pensioni» a favore delle casalinghe, «nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dalle assicurate».

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità opposta dall'INPS sul riflesso che, essendo prevista dallo stesso art. 9 della legge n. 389 del 1963 la possibilità di variazione delle tariffe approvate dal Ministro del lavoro, il mancato adeguamento alle variazioni del potere di acquisto della moneta è un vizio dell'attività amministrativa, come tale non denunciabile davanti alla Corte costituzionale. Dalla lettera della legge non si arguisce che le tariffe debbano essere determinate tenendo conto anche della svalutazione monetaria in relazione al tempo dei versamenti contributivi; anzi un indice contrario risulta dal divieto in ogni caso di variazioni ad intervalli inferiori al quinquennio.

3. — La questione è fondata.

Contrariamente all'opinione del giudice *a quo*, non si può ravvisare un precedente in termini nella sentenza n. 141 del 1989, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente l'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dopo la data di entrata in vigore della legge. L'irrazionalità da cui è stato ritenuto inficiato l'art. 29 della legge citata era determinata da una contraddittorietà intrinseca alla norma, la quale disponeva la rivalutazione dei contributi versati prima dell'entrata in vigore della legge, mentre non prevedeva alcun meccanismo di rivalutazione per l'avvenire. L'art. 9 della legge n. 389 del 1963, invece, esclude *ab initio* qualsiasi meccanismo di adeguamento monetario dei contributi versati. Inoltre non è ripetibile per la pensione delle casalinghe la valutazione espressa in quella sentenza, secondo cui «anche l'assicurazione facoltativa è ispirata a fini di previdenza», cioè rientra nell'ambito normativo dell'art. 38, secondo comma, Cost.

Tuttavia tali differenze tra le due forme assicurative non tolgono che la sentenza n. 141 del 1989 possa fornire un utile termine di confronto sotto due profili. Anzitutto sotto il profilo della struttura tecnica della pensione volontaria per le casalinghe, che è identica a quella dell'assicurazione facoltativa. Sotto questo profilo, indipendentemente dall'art. 38 Cost., non appare giustificata, in riferimento all'art. 3 Cost., la disparità di trattamento in ordine alla rivalutabilità dei contributi, a seconda che siano stati versati nell'una o nell'altra gestione assicurativa. Il rilievo dell'I.N.P.S., il quale osserva che l'organizzazione tecnica delle due forme assicurative, imperniata sulla redditività della contribuzione, le avvicina a quelle private, rafforza il giudizio di ingiustificatezza della mancata previsione di un congegno di rivalutazione (sia pure non automatico) dei contributi versati, data la diffusione nel settore privato delle clausole di rivalutazione o di indicizzazione del capitale assicurato.

L'irrazionalità della norma si manifesta anche sotto un profilo più specifico, attinente alla sfera soggettiva di applicazione della legge n. 389 del 1963: L'art. 2, primo comma, consente l'iscrizione a questa forma assicurativa, senza limiti di età, delle persone che risultino già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, all'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia a norma dell'art. 85, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827. Non appare equo che le casalinghe indotte da questa disposizione a passare alla nuova mutualità pensioni, erroneamente creduta più vantaggiosa, siano private del beneficio della rivalutazione dei contributi versati, del quale, grazie alla sentenza n. 141 del 1989, avrebbero fruito se avessero conservato l'iscrizione all'assicurazione facoltativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della «Mutualità pensioni» a favore delle casalinghe) nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0227

N. 79

Sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Miniere, cave e torbiere - Regione Campania - Regime autorizzatorio delle attività estrattive - Diniego dell'autorizzazione regionale - Illecita coltivazione - Trattamento sanzionatorio penale - Insussistenza di una interferenza nella materia penale riservata al legislatore statale - Non fondatezza.

(Legge regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54, art. 36, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, primo comma, della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere), ordinanza emessa il 16 marzo 1992, dal Pretore di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Buonauro Mattia, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avv. Livio Cacciafesta per la Regione Campania;

Ritenuto in fatto •

I. — Nel corso del procedimento penale a carico di Buonauro Mattia, imputato dei reati di cui agli articoli 1-sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431, 734 del codice penale e 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (esecuzione di attività estrattiva senza autorizzazione; alterazione di bellezze naturali e scarico in alveo fluviale senza autorizzazione), il Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Capua, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, primo comma, della legge regionale della Campania del 13 dicembre 1985, n. 54, in materia di coltivazione di cave e torbiere.

La norma impugnata prevede che la coltivazione delle cave in atto alla data di entrata in vigore della legge può essere proseguita purchè, entro sei mesi dalla stessa data, l'esercente presenti domanda seguendo la procedura e allegando la documentazione prevista dall'articolo 8 della stessa legge. L'autorizzazione regionale, che consente il proseguimento dell'attività di coltivazione, deve essere negata quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologici, derivanti da altre leggi nazionali o regionali.

Ha sostenuto il Pretore che tale norma verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali hanno intrapreso l'esercizio dell'attività estrattiva in epoca anteriore alla legge regionale n. 54 del 1985 e coloro che l'hanno intrapresa in epoca posteriore alla citata legge. Una norma siffatta costituirebbe, inoltre, un'illegittima interferenza della Regione nella potestà punitiva, riservata in via esclusiva al legislatore statale. Essa, infine, verrebbe a cagionare un irreparabile danno al valore dell'integrità ambientale.

Il remittente ha osservato che l'articolo 36, primo comma, della legge regionale della Campania, consentirebbe il conseguimento dell'autorizzazione anche a seguito di un mero silenzio (inadempimento) da parte dell'ente regione. In tal modo l'attività di coltivazione di cava verrebbe ad essere resa lecita *sine die* in contrasto con la normativa statale ed in particolare con l'articolo 1-*sexies* della legge n. 431 del 1985.

Sussisterebbe, pertanto, una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, palesandosi una disparità di trattamento ingiustificata tra i coltivatori di cava della regione Campania e quelli delle altre regioni, nonchè, nella categoria dei coltivatori di cava campani che esercitano l'attività estrattiva in zona vincolata, tra coloro che hanno iniziato la loro attività prima o dopo l'entrata in vigore della legge.

La norma violerebbe anche l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, poichè la regione, in contrasto con la legge 431 del 1985 (articolo 1-*sexies*), avrebbe interferito nella materia penale.

La norma impugnata urterebbe, infine, contro l'articolo 9 della Carta, in quanto verrebbe a ledere il bene oggetto della tutela paesaggistica.

La rilevanza della questione risiederebbe nel fatto che l'imputato avrebbe presentato la domanda per la continuazione dell'attività estrattiva in una zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della legge n. 431 del 1985, in una zona cioè in cui l'autorizzazione andrebbe negata, secondo la previsione della norma impugnata (terzo comma dell'art. 36 della legge regionale n. 54 del 1985).

2. — È intervenuta la Regione Campania, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura regionale che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità, l'improcedibilità o, comunque, l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sottoposte all'esame della Corte.

Ha affermato l'Avvocatura regionale che è del tutto destituita di fondamento la censura di irragionevole disparità di trattamento, creata dalla norma impugnata, fra quanti avevano in atto la coltivazione di una cava al momento della sua entrata in vigore e quanti hanno invece intrapreso l'attività in un momento successivo. La Regione Campania avrebbe, infatti, sottoposto l'attività di coltivazione di cave ad una disciplina rigorosa, caratterizzata dall'approvazione del piano regionale del settore estrattivo entro due anni dall'entrata in vigore della legge, «nel quadro delle esigenze generali di difesa dell'ambiente e di sviluppo economico regionale ed in linea con le politiche comunitarie in materia» (art. 2). Epperò, atteso il carattere di rilevante interesse nazionale che rivestirebbe l'attività in questione, la regione non avrebbe potuto disciplinare la fase transitoria con una specifica disposizione normativa, pena la «completa paralisi» del settore estrattivo. Non vi sarebbe, dunque, alcuna irragionevole disparità. E non sussisterebbe neppure la pretesa violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione in quanto la regione non avrebbe in alcun modo illegittimamente interferito nella materia penale.

L'imputato, è vero, avrebbe presentato la domanda di proseguimento dell'attività estrattiva allo scopo di ottenere il provvedimento autorizzatorio, ma il comportamento omissivo della Regione Campania non lo facultava, a termini della legge regionale in questione, a proseguire nell'attività. Ciò perché l'autorizzazione dovrebbe essere negata, trovandosi la cava in una zona soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1, lettera e), della legge n. 431 del 1985 e l'inadempimento della regione non potrebbe trasformare un'attività illecita in attività lecita. Al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 54 del 13 dicembre 1985, il vincolo di inedificabilità e immodificabilità delle aree fluviali era inoltre già operativo in virtù del decreto legge n. 312 del 27 giugno 1985, successivamente convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

La norma impugnata, infine, non potrebbe ledere il bene tutelato dal vincolo paesaggistico, in spregio dell'art. 9 della Costituzione, in quanto la legge espressamente prevede che l'autorizzazione sia negata «quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrologici ed archeologici derivanti da altre leggi nazionali o regionali» (art. 36, terzo comma, legge regionale n. 54 del 1985). Del resto, il mancato esercizio del potere-dovere di diniego dell'autorizzazione da parte dell'ente regione non farebbe sussistere una delle condizioni presupposte dal legislatore regionale per la prosecuzione dell'attività estrattiva. Tale attività, vietata dalla legge regionale, non poteva essere resa legittima dal comportamento dell'amministrazione regionale medesima.

Considerato in diritto

Il Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Capua, ha, con ordinanza del 16 marzo 1992 (registro ordinanze n. 308 del 1992), sollevato, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 9 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell'art. 36, primo comma, della legge della Regione Campania del 13 dicembre 1985, n. 54, in quanto la norma:

a) determinerebbe una disparità ingiustificata di trattamento tra i coltivatori di cava della regione Campania e quelli di altre regioni, nonché tra i coltivatori di cava della stessa regione Campania che esercitano attività estrattiva in zona vincolata, a seconda della data di inizio dell'attività estrattiva;

b) interferirebbe illegittimamente nella materia penale;

c) consentirebbe la grave lesione del bene soggetto alla tutela del vincolo paesaggistico, anche in assenza dell'esercizio del potere-dovere di diniego dell'autorizzazione da parte dell'ente regione.

4. — La questione non è fondata.

Anche la legge regionale della Campania, contrariamente alla vecchia legge mineraria (Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) e in conformità ad altre leggi regionali di settore, ha introdotto il regime autorizzatorio per le cave, così assoggettando a controlli amministrativi l'utilizzazione del territorio a fini estrattivi. Questa Corte ha già dissipato i dubbi di legittimità costituzionale circa il regime autorizzatorio delle attività estrattive (sent. nn. 201 del 1985 e 7 del 1982 e ordinanza n. 469 del 1987) ed ha, nel contempo, affermato la piena legittimità di una disciplina autorizzatoria per la prosecuzione della coltivazione delle cave già in atto (sent. n. 7 del 1982).

La legge della Regione Campania del 13 dicembre 1985, n. 54, ha stabilito una disciplina transitoria per le cave già in essere (articolo 36), prevedendo per il suo coltivatore la necessità di dotarsi dell'autorizzazione regionale. La disposizione, però, ha chiaramente stabilito il diniego dell'autorizzazione «quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologici derivanti da altre leggi nazionali o regionali» (art. 36, terzo comma, legge della Regione Campania n. 54 del 1985).

Orbene, poichè l'art. 7 della stessa legge regionale ha previsto il diniego dell'autorizzazione per l'apertura di nuove cave ove si sia in presenza di divieti, stabiliti da leggi regionali e nazionali o dagli strumenti urbanistici comunali, e di vincoli, stabiliti ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1989, n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431, non è dato vedere quale diverso e deteriore trattamento subirebbero i coltivatori di cava che operino o intendano operare in zone vincolate della Regione Campania in relazione alla data di inizio dell'attività estrattiva intrapresa o da intraprendere. Alla luce delle cennate disposizioni della legge regionale della Campania, l'attività di coltivazione delle cave in zona sottoposta a vincolo urbanistico, paesaggistico, idrogeologico e archeologico, è infatti rigorosamente vietata e mai potrebbe formare oggetto di autorizzazione.

5. — Nè può dirsi che la legge impugnata viene ad interferire nella materia penale riservata al legislatore statale, poichè il divieto dell'autorizzazione alla coltivazione di cava, anche con riferimento alle attività già in atto alla data di entrata in vigore della legge, non consente al cavatore di guadagnare alcuna minima immunità o beneficio di altra sorta. Nè l'inadempimento della regione (che nel caso di specie, richiesta dell'autorizzazione alla coltivazione di cava in zona vincolata, non avrebbe adottato il provvedimento negativo) è idoneo a trasformare un'attività illecita (perchè lesiva del divieto stabilito da una legge dello Stato) in un'attività lecita. Del resto, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale della Campania, il vincolo di inedificabilità e immodificabilità delle aree fluviali era già in vigore in virtù del decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985, successivamente convertito nella legge 8 agosto 1985 n. 431.

6. — A maggior ragione va disatteso pure l'ultimo dei profili indicati nell'ordinanza di rimessione, quello della lesione del bene paesaggio tutelato dall'art. 9 della Carta costituzionale, in quanto la norma impugnata, attraverso le disposizioni che impongono il diniego dell'autorizzazione per l'attività cavatoria quando si sia in presenza di un vincolo paesaggistico, è pienamente coerente con il valore costituzionale invocato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 9 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, primo comma, della legge della Regione Campania del 13 dicembre 1985, n. 54, sollevata dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Capua, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0228

N. 80

Sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Lombardia - Dirigenti - Riconoscimento di una indennità di funzione dirigenziale pari allo 0,8% del trattamento stipendiale iniziale - Computabilità nel trattamento di quiescenza - Presunto intervento in materia previdenziale riservata allo Stato - Inoperatività nella regione del terzo comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 333/1990 - Recepimento regionale del principio del collegamento inscindibile tra qualifica e funzione - Non fondatezza.

(Delibera legislativa regione Lombardia n. 83, riapprovata dal consiglio regionale il 6 agosto 1992).

(Cost., artt. 3, 97 e 117; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Lombardia artt. 83 riapprovata il 6 agosto 1992, dal titolo: «Disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1990, artt. 38 "Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale" e successive integrazioni e dell'art. 37 dell'allegato alla legge stessa», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 settembre 1992, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e l'avv. Valerio Onida per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la delibera legislativa della Regione Lombardia n. 83, riapprovata dal Consiglio regionale il 6 agosto 1992, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1990 n. 38 — Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale — e successive integrazioni e dell'art. 37 dell'allegato alla legge stessa», per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

Nel ricorso si precisa che la delibera in esame riconosce ai dirigenti, come elemento fisso e continuativo da corrispondere in via ordinaria, la indennità di funzione nella percentuale dello 0,8 del trattamento stipendiale iniziale (art. 2), con ciò comportando l'assoggettabilità dei relativi emolumenti alla contribuzione previdenziale e alla conseguente quiescibilità, mentre l'accordo collettivo prevede come quiescibile solo la percentuale dello 0,1, con carattere di generalità e fissità per tutti i dirigenti della medesima qualifica, indipendentemente dalla posizione funzionale, escludendo dalla pensionabilità quella parte dell'indennità di funzione che non presenti tali caratteri e sia invece «variabile, aleatoria, revocabile», in considerazione del fatto che le varie funzioni dirigenziali vengono attribuite con incarico *ad personam*.

Secondo il ricorrente la natura e la disciplina dell'istituto retributivo in questione sono stabilite, con carattere di generalità ed uniformità, esclusivamente dalla normativa contrattuale, che non può essere disattesa da norme regionali che fittiziamente creino una correlazione permanente tra struttura organizzativa e funzione dirigenziale, si da far ritenere gli incarichi dirigenziali non aleatori e non revocabili ed attribuire così a tutti i dirigenti, indipendentemente dalle funzioni, un aumento retributivo pensionabile difforme dalla normativa contrattuale stessa.

La delibera legislativa regionale si porrebbe perciò in contrasto con l'art. 3 della legge-quadro artt. 93 del 1983, che domanda agli accordi la disciplina retributiva del pubblico impiego, e quindi con l'art. 117 della Costituzione, nonché con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto il profilo della violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, ed ancora in contrasto con l'art. 117 della Costituzione per la ragione che le norme impugnate sarebbero suscettibili di incidere ed innovare nella materia previdenziale, sottratta alla competenza regionale.

Le stesse censure sono rivolte contro l'art. 3 della delibera regionale, che, disponendo l'abrogazione del comma 3 dell'art. 38 dell'allegato alla legge regionale n. 38 del 1990 — il quale prevede la rimozione dei dirigenti dalle funzioni esercitate e la conseguente perdita dell'indennità di funzione — sarebbe anch'esso surrettiziamente volto a stabilire il suddetto emolumento come elemento retributivo fisso e continuativo, oltre il limite percentuale stabilito in sede contrattuale.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, rilevando:

a) che l'accordo per il triennio 1988/90 riguardante il personale regionale e degli enti locali, stipulato ai sensi della legge n. 93 del 1983, prevede la corresponsione ai dirigenti di una indennità connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni, graduata in relazione ad alcuni elementi (coordinamento di attività; importanza della direzione di strutture o di programmi; rilevanza delle attività di studio, di proposta e di ricerca, di vigilanza; disponibilità in relazione all'incarico conferito) e commisurata allo stipendio iniziale, secondo coefficienti variabili dallo 0,1 all'1 per cento da stabilirsi dalle singole Amministrazioni;

b) che la legge regionale 8 maggio 1990 n. 38 ha recepito detto accordo, rinviando ad un successivo provvedimento la fissazione di criteri e modalità applicative di siffatta indennità (art. 3, comma 5);

c) che la delibera legislativa ora impugnata, che mira appunto a dare attuazione all'art. 3 della legge regionale da ultimo citata (legge n. 38 del 1990), «consegue alla fondamentale scelta organizzativa della Regione di collegare inseparabilmente la funzione dirigenziale alla direzione di una delle strutture organizzative» (art. 1) correlando il numero dei dirigenti al numero delle strutture direzionali, sì che non è ipotizzabile che esista un dirigente cui siano affidate funzioni diverse dalla direzione di una struttura organizzativa; il che significa che «l'effettivo esercizio delle funzioni», cui l'art. 37 dell'accordo condiziona la corresponsione dell'indennità, è nella regione un presupposto indefettibile e l'indennità, come «elemento fisso e continuativo» (art. 2, comma 1), è appunto la remunerazione della funzione di direzione;

d) che anche l'art. 3 della delibera, disponendo l'abrogazione di una norma precedente che consentiva la rimozione del dirigente dalla funzione in caso di risultato negativo della gestione, consegue alla scelta di cui sopra, perchè se tutti i dirigenti devono essere preposti alla direzione di una struttura, non può più esservi rimozione dalla funzione al di fuori della cessazione del rapporto di servizio del dirigente medesimo.

Ciò posto, la Regione sostiene la propria competenza a stabilire, nell'ambito dei principi desumibili dall'accordo e con gli eventuali adattamenti connessi alle peculiarità del proprio ordinamento organizzativo e secondo le proprie disponibilità finanziarie (art. 10, comma 3, della legge n. 93 del 1983), le funzioni cui corrisponde la indennità e la misura di questa entro i limiti percentuali stabiliti dall'accordo, senza alcuna alterazione della natura dell'indennità né alcuna pretesa di incidere su profili previdenziali.

2. — In prossimità dell'udienza la Regione Lombardia ha presentato una memoria nella quale ribadisce le proprie difese, nel senso della irrilevanza della normativa regionale impugnata ai fini di determinare la quiescibilità o meno delle varie parti dell'indennità di funzione, essendosi il legislatore regionale limitato a fissare criteri per l'attribuzione dell'indennità predetta ai dirigenti regionali nell'ambito di competenze costituzionalmente garantite e in conformità dell'articolo 117 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata, dalla Presidenza del Consiglio, questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Lombardia n. 83 del 1992 che riconosce ai dirigenti dell'amministrazione regionale — in quanto tutti preposti alla direzione di una struttura organizzativa — come elemento fisso e continuativo della retribuzione, la indennità di funzione dirigenziale nella percentuale dello 0,8 del trattamento stipendiale iniziale. Detta previsione, secondo la ricorrente, mirerebbe alla assoggettabilità per intero dei relativi emolumenti alla contribuzione previdenziale e quindi al loro computo ai fini del trattamento di quiescenza, là dove sarebbe «quiescibile, alla luce della natura stessa di tale indennità rilevabile dalla disciplina contrattuale, solo quella parte di indennità (0,1) assicurata dalla fonte normativa (legge e decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro) con carattere di generalità e fissità a tutti i dirigenti della medesima qualifica indipendentemente dalla posizione funzionale specifica».

• In altri termini, secondo la ricorrente, rendendosi fissa e continuativa l'indennità in parola anche per la parte eccedente la percentuale dello 0,1 — che invece per il suddetto accordo di comparto dovrebbe essere «variabile, aleatoria, revocabile» — essa verrebbe ad incorporarsi nel trattamento economico e, come tale, dovrebbe essere computata nel trattamento di quiescenza. Da ciò un asserito contrasto dell'art. 2, comma 1, del testo legislativo della regione: a) con l'art. 3 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, perchè introdurrebbe una disciplina incompatibile con la natura della indennità di funzione desumibile dalla normativa contrattuale di comparto, nonchè con i generali principi di uguaglianza e di buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, disponendo in difformità da quanto previsto per analoghi emolumenti nell'ambito del restante pubblico impiego; b) con l'art. 117 della Costituzione, perchè inciderebbe nella materia previdenziale riservata allo Stato.

Infine, si sostiene il contrasto dell'art. 3 della delibera legislativa regionale con i suddetti principi costituzionali, perchè, disponendosi l'abrogazione del comma 3, dell'art. 38 dell'allegato alla legge regionale n. 38 del 1990 — il quale prevede la rimozione di dirigenti dalle funzioni esercitate e la conseguente perdita della relativa indennità di funzione — sarebbe confermato che il suddetto emolumento diverrebbe elemento fisso e continuativo del trattamento economico (anche oltre il limite percentuale dello 0,1).

2. La questione non è fondata.

L'art. 2 della delibera legislativa impugnata prevede che l'indennità di funzione — di cui all'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 38, che ha recepito nell'ordinamento della regione l'accordo per il triennio 1988-1990 — è corrisposta ai dirigenti, con decorrenza dal 1° ottobre 1990, come elemento fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale remunerazione della funzione dirigenziale nella misura corrispondente al coefficiente 0,8.

L'art. 3 della stessa delibera abroga il terzo comma dell'art. 38 dell'allegato alla legge regionale n. 38 del 1990 cit., il quale prevedeva che «il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati nella vigente normativa, comporta la rimozione della funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità».

L'anzidetta delibera legislativa precisa dunque, in modo ulteriore, le modalità di recepimento dell'accordo nazionale per i dirigenti pubblici per il 1988-1990, il quale (art. 38 del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333) aveva istituito una indennità di funzione per i dirigenti, «connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al

coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito» e «commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1». L'art. 38 cit. aveva altresì stabilito che al dirigente non «preposto a direzione di struttura o di *staff* è corrisposta un'indennità pari al coefficiente 0,1».

3. — La Regione Lombardia, nel disporre il recepimento dell'accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente dalle regioni e dagli enti locali, ha previsto nell'art. 1 della delibera legislativa impugnata che «i dirigenti regionali ... esercitano la loro funzione dirigendo una delle strutture organizzative previste dall'ordinamento regionale alla quale siano preposti nelle forme stabilite dalla legge».

Vi è dunque alla base del recepimento una scelta organizzativa, non contrastante con la legge quadro nazionale, della identificazione della qualifica dirigenziale con la direzione di una delle strutture regionali e, quindi, della perfetta corrispondenza tra il numero dei dirigenti e quello delle strutture stesse. La conseguente impossibilità della esistenza di funzionari dirigenti, in esubero rispetto agli uffici cui essi debbano essere preposti, comporta quindi da un lato il rigoroso ridimensionamento funzionale degli organi per evitare ogni soprannumero e, dall'altro, che a tutti i funzionari con qualifica dirigenziale debba spettare la indennità di funzione. Nella Regione Lombardia avviene perciò non solo automaticamente inoperante il comma 3 dell'art. 38 del d.P.R. n. 333 del 1990, che prevede la corresponsione di una indennità pari al coefficiente 0,1 per i dirigenti non preposti alla direzione di strutture (perchè non possono esservene), ma anche incompatibile la previsione già contenuta nell'art. 38, comma 3, dell'allegato alla legge regionale n. 38 del 1990 di recepimento dell'accordo, che stabiliva la perdita dell'indennità di funzione come conseguenza del risultato negativo della gestione. Incompatibilità, quest'ultima, che l'art. 3 della delibera legislativa impugnata ha provveduto ad eliminare appunto con l'esplicita abrogazione della ricordata previsione della perdita dell'indennità di funzione, dato che l'ipotesi del risultato negativo della gestione produce, nella logica del recepimento delle norme in parola da parte della Regione Lombardia, conseguenze non limitate al permanere della funzione dirigenziale e della relativa indennità, bensì destinate ad incidere sull'esistenza stessa del rapporto di impiego.

4. — D'altronde, le modalità di recepimento, nel senso della attribuzione a tutti i dirigenti regionali (necessariamente preposti ad una funzione corrispondente) di una indennità base fissa, commisurata allo 0,8 di percentuale dello stipendio, non possono ritenersi elusive dell'accordo nazionale, nella parte in cui prevede la variabilità dell'indennità in questione in relazione agli elementi di valutazione che sono stati in precedenza indicati (*supra* punto 2).

In proposito va innanzitutto precisato che la possibilità dell'attribuzione di un coefficiente base uguale per tutti, indipendentemente dal tipo della funzione in concreto conferita e dal suo contenuto, è un principio che è desumibile dall'accordo stesso, perchè esso prevede appunto che l'indennità sia determinata secondo il coefficiente base fisso dello 0,1 per tutti i dirigenti, ancorchè non siano preposti alla direzione di un ufficio; in altri termini è la stessa norma statale che contiene il principio secondo cui, in taluni casi, quella che è definita indennità di funzione, sia pure nella misura minima, può avere i caratteri della fissità e della continuità.

In secondo luogo, una volta che, per il personale amministrativo della Regione, è questa a dover stabilire le modalità del recepimento dell'accordo, non può ad essa contestarsi, se non svuotando di contenuti il potere regionale, che, nel valutare l'importanza delle singole funzioni, possa determinare l'indennità muovendo come base minima da un coefficiente più elevato. Questa previsione, che per la Regione Lombardia costituisce la inevitabile conseguenza della scelta operata di far corrispondere la qualifica alla funzione di direzione, appare rispettosa del principio della variabilità, perchè la misura minima dello 0,8 è pur sempre al di sotto di quella massima prevista dall'accordo e, quindi, lascia un margine ulteriore che oscilla dal coefficiente dello 0,8 a quello di 1, tale cioè da assicurare la prevista variabilità, perchè consente l'attribuzione di coefficienti maggiori rispetto a quello di base — comune a tutti — in relazione all'espletamento di compiti che dovessero essere ritenuti più importanti secondo i criteri forniti dall'accordo nazionale (art. 38 d.P.R. n. 333 del 1990 cit.).

5. — La Regione Lombardia ha perciò recepito l'accordo nazionale, nella parte relativa alla determinazione della indennità di funzione in parola, in modo coerente rispetto alla logica di fondo della propria disciplina, che è quella del collegamento inscindibile tra qualifica dirigenziale e funzione dirigente, sì da comportare necessariamente il carattere fisso (nella misura minima prevista dalla legge regionale) e continuativo della relativa indennità. Ma, una volta pervenuti a questa conclusione, le conseguenze che possano derivarne agli effetti del trattamento di quiescenza non limitano il potere della Regione di recepire l'accordo in modo da adeguare le previsioni di questo alle proprie scelte organizzative. Si tratta, difatti, di conseguenze ulteriori legate alla natura degli emolumenti, rispetto alle quali rimane comunque integro il potere dello Stato di incidere per modificare, nel rispetto dei principi costituzionali, il regime del trattamento di quiescenza onde determinarne, come è sua spettanza, l'ambito, i presupposti e l'estensione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Lombardia n. 83, riapprovata dal Consiglio regionale il 6 agosto 1992 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1990 artt. 38: «Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale» e successive integrazioni e dell'art. 37 dell'allegato alla legge stessa), sollevata con il ricorso in epigrafe dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost. ed in relazione all'art. 3 della legge 29 marzo 1983 artt. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0229

N. 81

Sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Operazioni di intercettazione telefonica - Garanzie processuali - Limitazione a quelle relative al contenuto delle conversazioni - Esclusione della tutela del diritto al segreto sul fatto storico e sulla identità dei soggetti autori delle conversazioni - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 34/1973, 98/1976, 223/1987 e 366/1991) - Spettanza al giudice *a quo* la valutazione circa l'acquisizione legittima ed ammissibile in giudizio di riferimenti soggettivi ed oggettivi di comunicazioni telefoniche - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 266).

(Cost., art. 15).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Viele Soccora, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio penale, instaurato a seguito dell'opposizione proposta dall'imputata Viele Soccorsa avverso il decreto penale di condanna con il quale la si accusava, tra l'altro, del reato di molestia o disturbo alle persone commesso con il mezzo del telefono, a fronte della richiesta del pubblico ministero di produrre in giudizio un tabulato recante l'indicazione delle ore e dei giorni nei quali dall'utenza telefonica intestata all'imputata, o comunque nella disponibilità della stessa, erano state effettuate chiamate dirette ad altra utenza, intestata alla persona offesa e querelante, la difesa dell'imputata aveva dedotto l'irritualità e, quindi, l'inammissibilità di tale mezzo di prova, in quanto acquisito dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari senza le particolari garanzie assicurate dal codice di rito a cautela delle intercettazioni telefoniche. Nell'esaminare la fondatezza di tale contestazione, il pretore di Macerata, tenuto a provvedere circa l'ammissibilità delle prove richieste dalle parti per l'udienza dibattimentale, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha ritenuto rilevante per la risoluzione di tale controversia preliminare e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p. in riferimento all'art. 15 della Costituzione.

Il giudice rimettente riconosce che la norma impugnata, così come interpretata costantemente dalla giurisprudenza formatasi anche sotto il vigore del precedente codice di procedura penale, definisce come intercettazione telefonica soltanto l'azione diretta a consentire la presa di cognizione del contenuto di una conversazione intercorrente tra altre persone e, conseguentemente, esige solo per operazioni di tale genere le cautele assicurate dagli artt. 266 e seguenti c.p.p., negando altresì la applicabilità delle stesse garanzie processuali per la esecuzione di ogni altra operazione tecnica che consenta l'acquisizione di informazioni diverse dal contenuto della conversazione. Ma, proprio in virtù di tale interpretazione, il giudice *a quo* ritiene che l'art. 266 c.p.p. sia in contrasto con il principio di inviolabilità e segretezza della corrispondenza, sancito dall'art. 15 della Costituzione.

È opinione del pretore rimettente, infatti, che la norma costituzionale, nel tutelare l'invulnerabilità della libertà e della segretezza d'ogni forma di comunicazione, consentendone la limitazione solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, considera l'oggetto di tale tutela nel suo contenuto più esteso, come un aspetto della fondamentale condizione di libertà della persona. A suo avviso, si impone, pertanto, che, a norma dell'art. 15 della Costituzione, sia assicurato, non solo che estranei non vengano a conoscenza del contenuto di una certa conversazione, ma anche che resti riservato il fatto stesso che una persona abbia voluto comunicare con altra persona in una determinata occasione.

È vero, continua il giudice *a quo*, che parte della dottrina ha negato che tale interesse al segreto abbia una copertura costituzionale. Ma questa affermazione, fatta per lo più in relazione alla corrispondenza epistolare o postale in genere (laddove il mezzo esige che siano noti i nomi del destinatario e del mittente), non può valere quando la comunicazione sia effettuata con il telefono, cioè con un mezzo la cui scelta come strumento tecnico di conversazione denota la volontà del soggetto di mantenere riservata l'identità delle persone tra le quali intercorre la comunicazione.

Se così è, conclude il giudice *a quo*, anche le informazioni esterne alla conversazione (destinatario, tempo, frequenza, ecc.) possono possedere una accentuata valenza divulgativa di notizie caratterizzanti la personalità dell'autore, tale da essere oggetto di un diritto costituzionale della persona a mantenerle riservate. Sicché deve ritenersi di dubbia conformità rispetto all'art. 15 della Costituzione la norma contenuta nell'art. 266 c.p.p., nella parte in cui limita alle sole operazioni di intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche le garanzie e le cautele stabilite nel capo quarto del titolo terzo del libro terzo (artt. 266 - 271) del codice di procedura penale.

2. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito in giudizio per chiedere che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Macerata sia dichiarata non fondata.

Dopo aver dato atto che anche da parte del giudice rimettente non si contesta che la definizione normativa di intercettazione telefonica, intesa univocamente dalla giurisprudenza come registrazione o presa di conoscenza di una conversazione intercorsa tra altre persone, non ricomprende l'acquisizione di informazioni relative al fatto storico della conversazione telefonica e che, quindi, la relativa operazione tecnica non è, allo stato, assistita dalle garanzie apprestate dagli artt. 266 e seguenti c.p.p., la difesa erariale afferma che nella previsione dell'art. 15 della Costituzione non è ricompresa anche la tutela circa la riservatezza della notizia dell'avvenuto collegamento tra due utenze telefoniche.

A sostegno di questa convinzione, l'Avvocatura dello Stato ricorda la estrema facilità con cui avvengono tali acquisizioni documentali, in relazione a fatti di cui l'ente gestore del servizio ha la normale disponibilità principalmente per ragioni di contabilità e che, pertanto, sono ordinariamente a disposizione dell'utente quando questi desidera controllare l'uso del proprio apparecchio. Si tratterebbe, dunque, di acquisizioni documentali che, ove rilevanti a fini probatori, sarebbero regolate dalle disposizioni degli artt. 187 e seguenti c.p.p. e, particolarmente, dall'art. 256, primo comma, c.p.p., che consente all'autorità giudiziaria di richiedere atti e documenti di cui i soggetti indicati negli artt. 200 e 201 c.p.p. (tra i quali potrebbe farsi rientrare anche l'ente gestore del servizio pubblico di telefonia) abbiano la disponibilità in ragione del loro ufficio.

Considerato in diritto

1. — Nel corso di un giudizio penale instaurato a seguito di un'opposizione a un decreto di condanna per molestie o disturbo alle persone a mezzo del telefono, il pretore di Macerata, trovandosi a decidere dell'ammissibilità come mezzo di prova di un tabulato, recante l'indicazione delle telefonate effettuate dalla persona imputata a quella offesa con specificazione dei giorni e delle ore delle stesse, e avendo constatato che il tabulato medesimo era stato acquisito dal pubblico ministero durante le indagini preliminari senza le particolari cautele assicurate dal codice di rito alle intercettazioni telefoniche, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 15 della Costituzione, nei confronti dell'art. 266 c.p.p., nella parte in cui limita alle sole operazioni di intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche le garanzie stabilite nel libro terzo, titolo terzo, capo quarto (artt. 266 - 271) del codice di procedura penale.

Tale pronuncia additiva, precisa il giudice *a quo*, è richiesta sul presupposto che l'art. 266 c.p.p., essendo circoscritto, per costante orientamento giurisprudenziale, all'intercettazione del contenuto di una conversazione telefonica intercorrente tra altre persone, ometterebbe di tutelare con le stesse garanzie applicabili alle intercettazioni telefoniche anche il diritto al segreto sul fatto storico dell'intervenuta comunicazione e sulla identità dei soggetti autori della conversazione telefonica, diritto che, a parere del giudice rimettente, rientra nella protezione accordata dall'art. 15 della Costituzione alla inviolabilità e alla libertà di ogni forma di comunicazione.

2. — La questione non è fondata, nei sensi di cui in motivazione.

Come questa Corte ha da tempo affermato (v. sentenza n. 34 del 1973), nell'art. 15 della Costituzione «trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale» (v. anche sentt. nn. 120 del 1975, 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del 1991).

L'art. 266 c.p.p. e, più in generale, le disposizioni contenute nel capo quarto, del titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale costituiscono un'attuazione per via legislativa dei predetti principi, che, al pari delle norme simili previste nel codice di rito previgente, stabilisce una disciplina complessiva delle intercettazioni telefoniche in relazione ai poteri d'indagine a fini di repressione penale e alla loro utilizzabilità come mezzi di prova in giudizio. Più precisamente le anzidette disposizioni stabiliscono i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche (art. 266), i presupposti e le forme dei provvedimenti che ne dispongono l'effettuazione (art. 267), lo svolgimento puntuale delle conseguenti operazioni (art. 268), i modi e i limiti di conservazione della documentazione delle intercettazioni stesse (art. 269) e, infine, l'utilizzabilità di queste ultime in altri procedimenti e i relativi divieti (artt. 270 e 271).

Le speciali garanzie previste dalle norme appena ricordate a tutela della segretezza e della libertà di comunicazione telefonica rispondono all'esigenza costituzionale per la quale l'inderogabile dovere di prevenire e di reprimere reati deve essere svolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, l'inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (art. 2 della Costituzione).

In altri termini, il particolare rigore delle garanzie previste dalle disposizioni prima citate intende far fronte alla formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati per l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, al fine di salvaguardare l'invulnerabile dignità dell'uomo da irreversibili e irrimediabili lesioni.

3. — Ciò posto, non vi può esser dubbio che, conformemente a quanto afferma la giurisprudenza di merito, la particolare disciplina predisposta dagli artt. 266-271 c.p.p. sulle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche si applica soltanto a quelle tecniche che consentono di apprendere, nel momento stesso in cui viene espresso, il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, contenuto che, per le modalità con le quali si svolge, sarebbe altrimenti inaccessibile a quanti non siano parti della comunicazione medesima.

Questa delimitazione del campo di applicabilità degli articoli contenuti nel capo quarto, titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale non è, come sembra presupporre il giudice *a quo*, la conseguenza logica di un particolare orientamento interpretativo, volto a caratterizzare in senso restrittivo un concetto, quale quello di intercettazione, astrattamente suscettibile di interpretazioni più estensive. Al contrario, la riferibilità delle disposizioni indicate esclusivamente all'intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche si deduce con estrema chiarezza dal complesso delle norme previste in quegli articoli, le quali descrivono operazioni e modalità di azione in grado di assumere un qualche significato normativo soltanto ove siano poste in relazione con l'apprensione e l'acquisizione del contenuto di comunicazioni (v. specialmente gli artt. 268 e 269 c.p.p., nonché anche gli artt. 89 e 90 disp. att. c.p.p.).

Sotto il profilo indicato, la richiesta del giudice *a quo* di una pronunzia additiva, volta ad estendere le garanzie previste dagli artt. 266-271 c.p.p. per l'intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche a qualsiasi altra acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il fatto storico della avvenuta comunicazione, non può essere accolta. A tale conclusione, come si è appena precisato, ostano i contenuti normativi delle disposizioni della cui legittimità costituzionale dubita il giudice *a quo*, dal momento che essi sono conformati esclusivamente a operazioni relative all'intercettazione del contenuto di conversazioni (telefoniche) e non sono, pertanto, estensibili a differenti forme di intervento nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, né ad aspetti diversi da quello attinente al contenuto delle comunicazioni medesime (identità dei soggetti, tempo e luogo della conversazione).

4. D'altra parte, fermi restando i limiti di oggetto e di disciplina delle norme processuali sulle intercettazioni telefoniche, non può non essere condivisa la prospettazione avanzata dal giudice *a quo* in ordine alla ampiezza della tutela accordata dall'art. 15 della Costituzione alla libertà e alla segretezza della comunicazione, la quale è sicuramente tale da ricomprendere fra i propri oggetti anche i dati esteriori di individuazione di una determinata conversazione telefonica. In altri termini, l'ampiezza della garanzia apprestata dall'art. 15 della Costituzione alle comunicazioni che si svolgono tra soggetti predeterminati entro una sfera giuridica protetta da riservatezza è tale da ricomprendere non soltanto la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa.

Infatti, a partire dalla sentenza n. 34 del 1973, è costante affermazione di questa Corte che «la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato dall'art. 15 della Costituzione come diritto inviolabile» (v., da ultimo, sent. n. 366 del 1991). Come la stessa Corte ha ribadito di recente (v. sent. n. 10 del 1993), la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità — attinenza che induce a qualificare il corrispondente diritto «come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana» (v. sent. n. 366 del 1991) — comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo.

Sulla base di tali premesse, la Corte ha desunto dall'art. 15 della Costituzione la protezione di una sfera privata attinente alla comunicazione tra due o più soggetti, nella misura e nei limiti in cui a tale sfera possa essere riferibile un valore espressivo e identificativo della personalità umana e della vita di relazione nella quale questa si svolge (art. 2 della Costituzione), assegnando alla stessa una posizione privilegiata al fine di salvaguardare l'intangibilità degli aspetti più significativi della vita intima della persona (v. specialmente sent. n. 366 del 1991).

Per le ragioni ora esposte non può non concordarsi con il giudice *a quo* allorché afferma che l'art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti interessati.

Più precisamente, il riconoscimento e la garanzia costituzionale della libertà e della segretezza della comunicazione comportano l'assicurazione che il soggetto titolare del corrispondente diritto possa liberamente scegliere il mezzo di corrispondenza, anche in rapporto ai diversi requisiti di riservatezza che questo assicura sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello giuridico. E non v'è dubbio che, una volta che una persona abbia prescelto l'uso del mezzo telefonico, vale a dire l'utilizzazione di uno strumento che tecnicamente assicura una segretezza più estesa di quella riferibile ad altri mezzi di comunicazione (postali, telegrafici, etc.), ad essa, in forza dell'art. 15 della Costituzione, va riconosciuto il diritto di mantenere segreti tanto i dati che possano portare all'identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli relativi al tempo e al luogo dell'intercorsa comunicazione. Nello stesso tempo, sempre in forza dell'art. 15 della Costituzione, non può negarsi che al riconoscimento di tale diritto sia coesenzialmente legata la garanzia consistente nel dovere, posto a carico di tutti coloro che per ragioni professionali vengano a conoscenza del contenuto e dei dati esteriori della comunicazione, di mantenere il più rigoroso riserbo sugli elementi appena detti. Se questa garanzia non ci fosse, infatti, risulterebbe vanificato il contenuto del diritto che l'art. 15 della Costituzione intende assicurare al patrimonio inviolabile di ogni persona in relazione a qualsiasi forma di comunicazione, tanto più se quest'ultima comporta, per la propria realizzazione, una consistente organizzazione di mezzi e di uomini.

5. — Nelle norme del codice di procedura penale relative all'acquisizione delle prove in giudizio i valori costituzionali ora ricordati sono rappresentati in misura indubbiamente ampia e, tuttavia, parziale.

Oltre agli articoli, precedentemente indicati, concernenti le intercettazioni del contenuto di conversazioni telefoniche (artt. 266 - 271 c.p.p.), assume sicuramente rilievo l'art. 256 c.p.p., il quale, nel regolare in via generale l'acquisizione di documenti coperti dal segreto professionale (o dal segreto di Stato), pone una disciplina applicabile anche all'ente gestore del servizio pubblico della telefonia e, pertanto, costituisce, per l'aspetto considerato, l'attuazione per via legislativa della tutela connessa al dovere di riserbo, implicitamente contenuto nell'art. 15 della Costituzione come garanzia istituzionale del diritto della persona alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni. Tuttavia, proprio in ragione della sua natura giuridica, tale garanzia, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello Stato, non può essere scambiata con la tutela direttamente attribuita ai soggetti della comunicazione in ordine alla segretezza della sfera privata che circonda l'esercizio della relativa libertà, se non altro perché oggetto della protezione accordata dall'art. 256 c.p.p. è immediatamente l'interesse sottostante all'attività professionale, e non già quello proprio dei soggetti della comunicazione, cioè degli utenti del servizio professionalmente erogato.

Anche se la tutela relativa alla riservatezza dei dati di identificazione dei soggetti, del tempo e del luogo della comunicazione non si è finora tradotta in specifiche norme processuali, tuttavia l'acquisizione come mezzi di prova dei dati medesimi non può non avvenire nel più rigoroso rispetto delle regole che la stessa Costituzione pone direttamente, con norme precettive, a garanzia della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione. Infatti, come questa Corte ha implicitamente riconosciuto (v. sent. n. 34 del 1973), non possono validamente ammettersi in giudizio mezzi di prova che siano stati acquisiti attraverso attività compiute in violazione delle garanzie costituzionali poste a tutela dei fondamentali diritti dell'uomo o del cittadino. E, con specifico riguardo al problema in esame, la stessa Corte ha ripetutamente ribadito che, a norma dell'art. 15 della Costituzione, le informazioni o i dati comportanti intromissioni nella sfera privata attinente al diritto inviolabile della libertà e della segretezza della comunicazione possono essere acquisiti soltanto sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria, sorretto da «un'adeguata e specifica motivazione», diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati (v. sentt. nn. 34 del 1973, 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del 1991).

Ferma restando la libertà del legislatore di stabilire più specifiche norme di attuazione dei predetti principi costituzionali, il livello minimo di garanzie appena ricordato — che esige con norma precettiva tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti) — pone un parametro di validità che spetta al giudice *a quo* applicare direttamente al caso di specie, al fine di valutare se l'acquisizione in giudizio del tabulato, contenente l'indicazione dei riferimenti soggettivi, temporali e spaziali delle comunicazioni telefoniche intercorse, possa essere considerata legittima e, quindi, ammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 15 della Costituzione, dal Pretore di Macerata, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 82

Sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - Equivalenza delle formule di proscioglimento - Inconferente richiamo alla sentenza n. 175/1971 della Corte - Rispetto della regola della prevalenza delle formule di merito rispetto alla causa estintiva del reato - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 425).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1992 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Ruzzante Reno Marco, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di appello di Milano, nel corso del giudizio di impugnazione promosso dal Procuratore generale avverso una sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari, all'esito della udienza preliminare, ha dichiarato non luogo a procedere «perché il fatto non costituisce reato», ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, tra le diverse formule con le quali può essere adottata la sentenza di non luogo a procedere, anche quella del fatto che non costituisce reato, deducendo, a tal proposito, la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma delegata verrebbe a porsi in contrasto con la direttiva di cui al numero 52) dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, la quale «limita le ipotesi di emissione di sentenza di non luogo a procedere all'estinzione del reato, alla mancanza di una condizione di procedibilità, al fatto non previsto dalla legge come reato ovvero ai casi di evidenza dell'insussistenza del fatto e della non commissione del fatto da parte dell'imputato».

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. L'Avvocatura, dopo aver premesso, alla luce delle affermazioni che questa Corte ha più volte enunciato in tema di raffronto fra legge di delega e legge delegata, che «il legislatore delegato non è privo di poteri discrezionali nell'attuazione della delega e che il limite non valicabile è quello del rispetto dei principi e delle finalità poste dalla legge di delega», ha osservato come nella vigenza del codice abrogato la formula «il fatto non è previsto dalla legge come reato», che compariva in più disposizioni, avesse generato non pochi dubbi sulla sua portata. Tali dubbi, peraltro, sarebbero stati dissolti da questa Corte con la sentenza n. 175 del 1971, essendo stato ivi affermato che la formula medesima dovesse essere interpretata «come comprensiva di tutte le situazioni di non punibilità diverse dalla sussistenza o commissione del fatto». Ed è proprio facendo leva su tale ultima interpretazione, dunque, ritenuta come quella costituzionalmente più corretta, che il

legislatore delegato ha incluso nell'art. 425 del codice di rito la formula «il fatto non costituisce reato», in quanto desumibile da quella «il fatto non è previsto dalla legge come reato» che compare nella direttiva di cui al numero 52) della legge-delega.

Considerato in diritto

1. -- Il dubbio di legittimità costituzionale che solleva la Corte rimettente si incentra sulla compatibilità tra l'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere «quando risulta evidente... che il fatto non costituisce reato», e l'art. 2, numero 52), sesto periodo, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, ove si enuncia il principio che il giudice, all'esito dell'udienza preliminare, pronuncia sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti...» se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso». Ponendo così a raffronto i due enunciati normativi e sulla base del contrasto che, su di un piano squisitamente testuale, è dato cogliere tra le formule «in fatto» che compaiono nell'art. 425 del codice rispetto a quelle indicate dal legislatore delegante, il giudice *a quo* desume il mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge-delega e, conseguentemente, la violazione dell'art. 76 della Costituzione.

All'assunto del rimettente l'Avvocatura oppone argomentazioni anch'esse fondate sull'analisi testuale della direttiva della legge-delega che si assume violata: posto, infatti, sostiene l'Avvocatura, che tale direttiva espressamente prevede la formula del fatto non previsto dalla legge come reato, e tenuto conto che questa Corte ha avuto modo di affermare, nella sentenza n. 175 del 1971, che a detta formula dovesse essere attribuito un significato generico, comprensivo anche delle ipotesi riconducibili alla formula del fatto non costituente reato, se ne deve concludere che, tale essendo l'interpretazione *secundum Constitutionem*, nessun eccesso di delega può ritenersi nella specie realizzato.

2. -- Così delineate le contrapposte tesi, va subito rilevato come, ai fini di una compiuta disamina della questione oggetto del presente giudizio, non possano ritenersi in sé risolutive né le considerazioni di natura meramente formale che sostengono la censura del giudice *a quo*, né la estensione interpretativa che propone l'Avvocatura estrapolando i *dicta* enunciati in tema di formule di proscioglimento nella richiamata sentenza n. 175 del 1971. Quanto al primo aspetto, infatti, se, da un lato, la verifica della conformità o meno delle disposizioni del codice di rito ai principi ed ai criteri formulati nella legge di delegazione non può prescindere dal dato testuale in cui risulta espressa la volontà del delegante, è altrettanto vero che l'analisi non può dirsi correttamente esaurita ove al raffronto dei testi non si sovrapponga il necessario controllo circa la compatibilità dei fini che fonte delegante e norma delegata hanno inteso perseguire, nel quadro di ciascun istituto e del sistema nel suo insieme. In un tessuto così composito, quale è quello in cui risulta articolata la legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, ove a previsioni di carattere generale si trovano non di rado affiancati criteri di dettaglio che circoscrivono in confini assai ristretti i margini entro i quali può essere esercitata la discrezionalità del legislatore delegato, le scelte operate dal Parlamento possono pertanto ricevere coerente lettura solo nei limiti in cui ogni singola «prescrizione», impartita a norma dell'art. 76 della Costituzione, venga interpretata in stretta aderenza alla funzione che la stessa è destinata a svolgere nell'ambito di quello specifico modello processuale che il delegante stesso ha inteso tracciare.

D'altra parte, per giungere alla soluzione del dubbio avanzato dal giudice *a quo*, non può neppure ritenersi sufficiente un generico rinvio a quanto questa Corte ha avuto modo di affermare nella sentenza n. 175 del 1971 circa l'equivalenza delle formule che vengono qui in discorso, posto che le considerazioni ivi svolte si riferivano alla portata da annettere alla regola dettata dall'art. 152 cpv. del codice di rito abrogato, la cui *ratio* era «quella di evitare, di fronte all'evidenza delle prove, l'adozione della formula di proscioglimento per cause di estinzione del reato, che presuppone o può far presupporre l'esistenza, o per lo meno l'astratta possibilità, di fatti in sé suscettibili di sanzione penale». Un contesto, dunque, troppo specifico per poter desumere, senza ulteriore verifica, l'automatica estensibilità di quelle affermazioni ad un istituto che, come l'udienza preliminare, presenta anch'esso una fisionomia del tutto peculiare.

3. Assorbente diviene, allora, l'esame di quale sia la funzione che l'udienza preliminare è destinata a svolgere nel quadro del sistema delineato dalla delega, per verificare, all'esito, se la mancata previsione della formula «il fatto non costituisce reato», tra quelle che la direttiva di cui al numero 52) enuncia in tema di sentenza di non luogo a procedere, possa intendersi come espressione di una volontà del legislatore intesa ad escluderla dal novero delle cause che legittimano il giudice ad adottare quella pronuncia che si pone come alternativa al rinvio a giudizio.

Non v'è dubbio, al riguardo, che nella sequenza procedimentale scandita dalla legge di delegazione l'udienza preliminare sia stata contrassegnata dai caratteri tipici della fase giurisdizionale, in cui le parti, in contraddittorio fra loro, si misurano su un determinato *thema decidendum*, la cui delibazione è affidata ad un giudice di regola estraneo alla

raccolta degli elementi sulla cui base è chiamato ad adottare la pronuncia conclusiva. Ciò significa che l'udienza, proprio perché è la sede in cui si introduce per la prima volta la dialettica processuale dinanzi ad un giudice che si colloca in una funzione di sostanziale terzietà, è destinata a svolgere essenzialmente una funzione di garanzia, quale certamente è quella di consentire all'imputato di difendersi e contrastare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Che l'udienza preliminare possa poi concludersi con una sentenza di non luogo a procedere, e quindi svolgere anche una funzione di economia processuale, è aspetto che non interferisce con quanto si è detto, rappresentandone, semmai, il naturale corollario: a fronte della domanda di giudizio infondata, infatti, sta anzitutto l'esigenza di assicurare il pronto ristoro dei diritti dell'inquisito, e non certo quella, secondaria e consequenziale, di impedire una superflua prosecuzione dell'attività processuale. D'altra parte, che questa sia stata la linea prescelta dal legislatore, lo si desume con certezza dalla stessa direttiva 52), la quale, assicurando all'imputato la facoltà «di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare», pone in evidenza come, anche nella ipotesi di imputazione priva di fondamento e che pertanto avrebbe potuto rinvenire una «economica» soluzione all'interno della udienza preliminare, sia assegnato risalto esclusivo alla scelta dell'imputato di esercitare in sede dibattimentale la propria difesa.

4. — Tale essendo, dunque, la funzione che l'udienza preliminare è destinata a svolgere nel sistema, è considerato che gli epiloghi cui l'udienza stessa è volta non possono prescindere dalla *ratio* dell'istituto, costituendone, anzi, l'emblematica proiezione attuativa, l'analisi delle formule con le quali può essere adottata la sentenza di non luogo a procedere e la correlativa ricostruzione della volontà del delegante andrà condotta sulla falsariga dei «diritti» e dei «poteri» che i soggetti dell'udienza sono chiamati ad esercitare, nel quadro dei profili funzionali che, come accennato, caratterizzano quella specifica fase del processo.

La sentenza di non luogo a procedere, si è detto, è l'alternativa decisoria offerta al giudice rispetto all'adozione del provvedimento che dispone il giudizio: entrambe le opzioni, peraltro, assumono a comune denominatore l'atto di esercizio della azione penale che si esprime attraverso la richiesta di rinvio a giudizio. La domanda del pubblico ministero, dunque, evocando l'intervento del giudice, per un verso soddisfa il presupposto in rito che consente la celebrazione dell'udienza, mentre, sotto altro profilo, traccia i confini del «merito» sul quale il giudice stesso è chiamato a pronunciarsi. Come recita, infatti, la direttiva 48), e come ribadisce quella di cui al numero 52), alla richiesta del pubblico ministero è coesistente la formulazione della imputazione, sicché è proprio quest'ultima a costituire «l'oggetto» sul quale si misurano il contraddittorio e il tema devoluto all'organo della giurisdizione. Il diritto dell'imputato, quindi, deve necessariamente calibrarsi in funzione di tutto ciò che l'atto di imputazione enuncia a suo carico, senza potersi a tal fine parcellizzare o, peggio, dissolvere, prendendo a riferimento aspetti che solo parzialmente esauriscono il fatto ed i suoi connotati di anti-giuridicità. Se l'udienza preliminare è sede di garanzia e se, ancora, quest'ultima è naturale espressione dell'inviolabile diritto di difesa che l'art. 24 della Costituzione riconosce in ogni stato e grado del procedimento, è di tutta evidenza, allora, che né di garanzia né di difesa potrebbe correttamente parlarsi ove all'imputato fosse consentito di contrastare alcuni soltanto dei profili in cui si articola l'atto contestativo: tra contestazione e difesa, dunque, corre un nesso di corrispondenza biunivoca che rende l'una funzionale all'altra.

Così ricostruiti i contrapposti diritti e poteri delle parti, ad essi dovrà quindi necessariamente saldarsi la tipologia degli epiloghi cui l'udienza preliminare può pervenire, posto che, se la difesa è destinata a svolgersi sulla integralità della imputazione, la stessa risulterebbe del tutto sterile ove al giudice fosse poi inibito di raccogliercene i risultati. Se, pertanto, la legge-delega espressamente abilita il giudice a pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, ciò non equivale affatto ad escludere dalla sfera deliberativa quelle restanti cause che parimenti incidono sul fatto contestato e che il legislatore delegato ha sussunto sotto la formula del fatto che non costituisce reato. Ove, infatti, l'enunciato della delega ricevesse una lettura riduttiva al punto da far desumere che il controllo del giudice debba limitarsi al controllo dei soli elementi materiali del reato, della ascrivibilità del fatto all'imputato, e della riconducibilità del fatto medesimo alla ipotesi-tipo legalmente determinata, qualsiasi difesa che intendesse contestare, ad esempio, l'esistenza dell'elemento psicologico del reato o dedurre la presenza di una causa di giustificazione sarebbe privata di qualsiasi «risposta» giurisdizionale, proprio perché — come mostra di ritenere il rimettente — mancherebbe nella delega una previsione esplicita circa la corrispondente formula. Ma una simile conclusione, palesemente in contrasto con i più elementari principi di garanzia, non è consentita né dalla lettera né dallo spirito della legge di delegazione, che, anzi, si è sforzata di modellare l'intero quadro del processo e la stessa udienza preliminare in funzione di quelle esigenze di parità tra accusa e difesa che rappresentano un aspetto essenziale del prescelto modello accusatorio.

La previsione della delega che assegna al giudice il potere di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che il fatto non sussiste, non comporta, infatti, né sul piano logico né su quello lessicale, l'automatica esclusione di qualsiasi potere del delegato di scandire in autonome formule le ipotesi in cui quel fatto, così

come contestato, risulta essere privo dei requisiti propri della fattispecie dedotta nella imputazione. Se difetta il dolo o la colpa e l'ipotesi contestata è rispettivamente di natura dolosa o colposa, è il fatto in sé a non potersi dire conforme al modello legale, sicché l'insussistenza del fatto ipotizzata dalla delega certamente consentiva, anche sul piano letterale, la scelta del legislatore delegato di ricondurre quelle ipotesi nella formula che, per tradizione, è loro propria. Allo stesso modo, se è l'antigiuridicità del fatto a venire in discussione per la presenza di una scriminante, è il fatto «colpevole» a non potersi dire sussistente, con l'ovvio corollario di rendere pure sotto questo profilo conforme alla delega la norma impugnata. Ma al di là di qualsiasi teorizzazione circa la reale portata da annettersi all'una o all'altra formula, sta il dato incontrovertibile che, essendo enunciate per la sentenza di non luogo a procedere talune ipotesi «in fatto», la legge di delega ha con esse certamente inteso consentire all'imputato di difendersi sulla integralità del fatto contestato ed al giudice di pronunciarsi in conformità. D'altra parte, se si ammette, come si ammetteva sotto la vigenza del codice abrogato, che il difetto dell'elemento psicologico del reato o la presenza di una causa di giustificazione legittimino il pubblico ministero a richiedere l'archiviazione, sarebbe del tutto incoerente escludere qualsiasi rilevanza delle medesime situazioni sol perché emerse nella udienza preliminare, giacché si perverrebbe al paradosso di imporre un dibattimento negli stessi casi in cui non è imposta neppure l'azione penale.

Da quanto detto, peraltro, non consegue che alla valutazione della integralità del fatto debba necessariamente corrispondere un giudizio di pieno merito, fondato sugli stessi parametri deliberativi alla stregua dei quali il giudice del dibattimento è chiamato a decidere se pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna.

Diverse sono, infatti, la struttura e la funzione della udienza preliminare rispetto a quelle che caratterizzano la fase del dibattimento, così come diversi sono, per tipologia e denominazione, i relativi epiloghi decisivi. Ciò spiega la ragione per la quale il legislatore delegante ha ritenuto di limitare ai soli casi di «evidenza» le ipotesi in cui il giudice può apprezzare l'infondatezza della imputazione e pronunciare sentenza di non luogo a procedere con le formule in fatto, così precludendo una sorta di giudizio anticipato che incrinerebbe non poco quella marcata «autonomia» del dibattimento che lo stesso sistema accusatorio ontologicamente postula. Ma la diversità «quantitativa» che caratterizza l'apprezzamento del merito che si compie nella udienza preliminare rispetto a quello riservato all'organo del dibattimento, e che si esprime attraverso la peculiare regola di giudizio di cui si è detto, non solo non esclude ma, anzi, dimostra che è l'intero merito a dover essere valutato dal giudice, giacché altrimenti non sarebbe l'imputazione a costituire il tema del giudizio ma solo parti della stessa che sarebbe arbitrario enucleare.

In un simile quadro d'assieme, finisce allora per divenire superfluo esaminare se ed in quale misura possano utilmente soccorrere i principi affermati nella sentenza n. 175 del 1971, sui quali, invece, si è integralmente attestata l'Avvocatura.

Può semmai osservarsi che la regola della prevalenza delle formule di merito rispetto alla causa estintiva del reato ha trovato puntuale recepimento nella direttiva di cui al numero 11), ultima parte, dell'art. 2 della legge-delega, cosicché, assumendo quella regola connotazioni tali da farla assurgere a valore di principio generale, se ne può trarre il convincimento che la stessa si renda applicabile in tutte le ipotesi in cui il medesimo delegante ha — come nel caso dell'udienza preliminare — affidato al giudice il compito di pronunciarsi sul merito e sulla causa estintiva. Essendo dunque «merito», per stare agli esempi già fatti, l'accertata inesistenza dell'elemento psicologico del reato o la presenza di una causa di giustificazione, e dovendo queste situazioni prevalere sulla eventuale causa di estinzione del reato, sempre che si propongano in termini di «evidenza», può desumersi, anche per questa via, la compatibilità della norma impugnata con le direttive tracciate dal legislatore delegante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 83

Ordinanza 26 febbraio-11 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata presentate dai condannati per taluni delitti - Accoglimento - Condizioni - Analoghe questioni già dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 271 e 350 del 1992) - *Ius superveniens*: d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 - Riforma della norma denunciata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-*bis*, primo comma, p.p., introdotto dall'art. 1, primo comma, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona sulle istanze proposte da Capecci Domenico, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4-*bis*, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata presentate dai condannati per taluni delitti, che simili istanze possano trovare accoglimento «solo se sono stati acquisiti elementi tali da far escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva», previa richiesta da parte del magistrato di sorveglianza ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Considerato che questa Corte, con ordinanze n. 271 e n. 350 del 1992, ha già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni;

che, peraltro, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha, fra l'altro, «novellato» la norma denunciata, sia facendo un'eccezione al regime previgente proprio per l'istituto della liberazione anticipata, sia con l'innovare il metodo per la concessione dei benefici riguardo a tutte le «misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354»;

che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano restituiti al giudice *a quo* perché verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (cfr. ordinanze n. 413 e n. 483 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0232

ELAZONETTITTOO TTRRO' .I

N. 84

Ordinanza 26 febbraio-11 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Condanna a misure alternative - Fermo - Convalida - Richiesta del p.m. di detenzione - Obbligo di ottemperanza del g.i.p. - Norma soppressa con legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25, secondo comma).

(Cost., artt. 13, 101, secondo comma, e 111).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Trippodo Antonino, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa);

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarata «la cessazione della materia del contendere»;

Considerato che la norma impugnata è stata soppressa ad opera della legge 7 agosto 1992, n. 356, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 13 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0233

N. 85

Ordinanza 26 febbraio-11 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Statuizione di un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria - Medesima questione già decisa come manifestamente infondata (ordinanze nn. 152 e 277 del 1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102 e 103).

(Cost., artt. 2, 3, 24 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1992 dal Magistrato di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Spadaccini Ferdinando ed altro, iscritta al n. 504 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabiliscono un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria;

Considerato che la medesima questione è già stata decisa dalla Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanze n. 152 e n. 277 del 1992;

e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Sassari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0234

N. 86

Ordinanza 26 febbraio-11 marzo 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Giudizi di idoneità a professore associato - Seconda tornata - Legittimati alla partecipazione - Medici titolari di borse di studio assegnate con pubblico concorso con svolgimento di attività di assistenza e cura, didattica e scientifica - Esclusione - Identiche questioni già dichiarate non fondate (sentenze nn. 359 e 367 del 1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione scientifica e didattica), promosso con

ordinanza emessa il 6 novembre 1991 dal Tribunale regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sul ricorso proposto da Roberto Gallassi contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Roberto Gallassi nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ordinanza emessa il 6 novembre 1991 sul ricorso proposto da Roberto Gallassi contro il Ministero della pubblica istruzione e volto ad ottenere l'annullamento del diniego di revoca del provvedimento di esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione scientifica e didattica), «nella parte in cui ~~(...)~~ non contemplano tra le qualifiche legittimate a partecipare ai giudizi transitori di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di studio assegnate, per pubblico concorso, da organismi costituiti in seno alle strutture universitarie, i quali abbiano svolto, in via di fatto, presso le facoltà di medicina e chirurgia, attività di assistenza e cura, espletando, altresì, per almeno un triennio, entro l'anno accademico 1979-1980, attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dai presidi di facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività stesse»;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché riservano ai borsisti universitari un trattamento deteriore rispetto ai tecnici laureati, a seguito dell'ammissione ai giudizi di idoneità dei medici interni e dei contrattisti ad essi equiparati, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata;

che la costituzione di Roberto Gallassi, essendo avvenuta oltre i termini previsti dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è irricevibile;

Considerato che con sentenze n. 359 e 367 del 1992 questa Corte ha dichiarato non fondate identiche questioni di legittimità costituzionale (riferite ai borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche ed ai titolari delle borse di studio attribuite dal Ministero della pubblica istruzione o dalle singole Università in base agli artt. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62), in quanto le borse di studio sono destinate alla formazione scientifica o all'addestramento didattico e scientifico degli interessati, sicché la mancata inclusione dei relativi titolari tra le categorie ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati non è stata ritenuta irragionevole o discriminatoria, e d'altra parte lo stesso d.P.R. n. 382 del 1980, all'art. 58, ha preso in considerazione la posizione delle diverse figure dei borsisti per il loro inquadramento nel diverso ruolo dei ricercatori universitari;

che il giudice *a quo* ripropone, nella ordinanza di rinvio, senza introdurre nuove argomentazioni, una questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, numero 3, della legge n. 28 del 1980, e 50, numero 3, del d.P.R. n. 382 del 1980, sostanzialmente identica a quelle già ritenute infondate da questa Corte;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione scientifica e didattica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ordinanza emessa il 6 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0235

~~.....~~
n. 87

Ordinanza 26 febbraio-11 marzo 1993

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993;

Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianello;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993, dipendente dalla riproduzione meccanica del testo depositato della sentenza medesima;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993 sia corretto il seguente errore materiale: 1) nel dispositivo, dopo la parola «dichiara», inserire le seguenti:

«inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991 n. 415 (Legge finanziaria 1992), nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994; 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 431 (Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmecanico e armatoriale); 9, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa); 42, commi 6 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140 (Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso

agevolato per operazioni di credito, a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale); 1, comma 2, e 5 del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; 7, 11 e 14, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, sollevate dalla Corte dei conti, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0236

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 108

*Ordinanza emessa il 1° ottobre 1992 dal tribunale di sorveglianza di Perugia
nel procedimento di sorveglianza promosso dalla questura di Perugia nei confronti di Mazzeo Mariano*

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici (nella specie: semilibertà) per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per determinati delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni di cui all'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) - Conseguente previsione di una «costrizione legislativa alla collaborazione processuale» in contrasto con il diritto di difesa - Prospettata violazione dei principi di irretroattività della legge penale sfavorevole, di precostituzione del giudice con incidenza, sulla funzione giurisdizionale solo formalmente attribuita alla magistratura.

(Legge 26 luglio 1975, n. 154, art. 4-bis, primo comma, parte prima, modificato dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, modificato dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 15, ultimo comma).

(Cost., artt. 24, 25, 101, 109 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza del 1° ottobre 1992, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Sentiti il p.m. e la difesa, nel procedimento di sorveglianza iscritto al n. 1019/92 r.g.t.s. promosso dalla questura di Perugia ex art. 15, n.c., della legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, con le seguenti osservazioni.

Sulla falsa riga dell'ordinanza n. 2843/92, in data 27 giugno 1992, trasmessa alla Corte costituzionale il 5 agosto 1992, del tribunale di sorveglianza di Firenze, anche questo tribunale di sorveglianza reputa essere incostituzionale la nuova normativa di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 154, come modificato dall'art. 15 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 356, art. 15, ultimo comma, per quanto attiene al procedimento *de quo*.

Il detenuto Mazzeo Mariano, condannato per concorso in sequestro di persona a scopo estorsivo, avendo meritato in maniera superlativa, nell'arco di tempo della detenzione a Perugia, ed avendo trovato favorevole sistemazione per lavoro all'esterno, con ordinanza n. 213/91, in data 28 marzo 1991, dopo alterne vicende, ha ottenuto di essere ammesso a regime di semilibertà e in questo anno di attività lavorativa all'esterno non ha minimamente demeritato; anzi, si è distinto per la sua spiccata laboriosità, per l'educazione e l'esternato senso umano posto nell'espletamento dell'attività lavorativa di cui sopra.

Improvvisamente, quale fulmine a ciel sereno, l'art. 15 della legge n. 356 del 7 agosto 1992 ha determinato segnalazione, da parte della questura, di non collaborazione del Mazzeo Mariano con la «Polizia», il che dovrebbe portare alla revoca della semilibertà a suo tempo concessa al detenuto di cui sopra che, obiettivamente, non ha modo di collaborare, perché il procedimento penale di condanna che lo riguardava, si è concluso in forma piena e definitiva, né versa, neppure, nella condizione di attivarsi quale delatore sincero di un qualche fatto o personaggio che alla giustizia potrebbe interessare.

Ciò significa, a parere del tribunale, che al semilibero Mazzeo Mariano, poiché *ad impossibilia nemo tenetur*, è stato privato il diritto ad una difesa che la nostra Costituzione, all'art. 24, prevede quale «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»!

Con la norma che si contesta come incostituzionale è rimasta esclusa la garanzia di contraddittorio, con riduzione del diritto che compete ad ogni cittadino della nostra Repubblica, nel senso che quel diritto è da ritenersi escluso dalla derivata impossibilità per il soggetto di partecipare ad una effettiva dialettica processuale. La normativa vigente allo stato, condizionando un vero e proprio diritto del soggetto alla c.d. «collaborazione», vincola il soggetto medesimo ad una linea difensiva, negandogli, pertanto, la libertà di scelta garantita costituzionalmente, con la costrizione legislativa alla «collaborazione processuale» e, quindi, ad una particolare linea di difesa (come dire che è assolto soltanto colui che in sede processuale renda piena ed ampia confessione!) per ottenere benefici penitenziari.

In altre parole, al soggetto si preclude, a causa della mancata collaborazione, l'accesso alla fruizione di un diritto, anche quando — come nel caso di specie — la «collaborazione» richiesta dalla legge non è possibile e si tratti di un soggetto — come nella specie — che ha già compiuto un ottimo percorso rieducativo e continua a percorrerlo positivamente.

Altro rilievo di incostituzionalità della normativa in contestazione è quello della mancata previsione della non retroattività delle norme, con conseguente violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che prevede che: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

Il principio della irretroattività della legge costituisce principio generale del nostro ordinamento (art. 11 delle preleggi e Corte costituzionale 4 aprile 1990, n. 155) e va osservato anche in materia di rieducazione penitenziaria che rientra nell'ambito, con le norme a tanto preposte, della materia penale dell'ordinamento.

E, per concludere, un ultimo rilievo di incostituzionalità della norma (ultimo comma dell'art. 15 della legge), con palese violazione degli artt. 25, primo comma, della Costituzione; 101, secondo comma, della Costituzione; 109 della Costituzione; 111, primo comma, della Costituzione.

La norma in discussione, invero, sacrifica la funzione giurisdizionale della magistratura alla discrezionalità della competente autorità di polizia (soltanto la questura?) che, senza svolgere alcuna attività di pre-accertamento, segnala (o non segnala!) la «non collaborazione» di questo o di quel soggetto che, condannato per determinate ipotesi di reato previste dalla legge, versò in determinate condizioni.

In pratica, il momento decisionale viene, di fatto, sottratto al giudice naturale precostituito per legge, che per la revoca di una misura alternativa è il tribunale di sorveglianza, il quale finisce per prendere atto, su segnalazione del magistrato di sorveglianza, di un apodittiva informativa in negativo della autorità di polizia con riguardo alla sussistenza di una collaborazione o meno del soggetto di cui si tratti.

Per inciso, una finalissima considerazione che vuol essere una domanda, con risposta, al supremo Consesso della nostra giustizia: la «collaborazione» (o la «non collaborazione») deve essere «attuale» e per un avvenimento attuale (visto che il legislatore, all'art. 15, usa l'indicativo presente), ovvero è possibile il riferimento ad un fatto del passato, giudicato o meno?

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, come indicate nella motivazione che precede;

Sospende la procedura di sorveglianza n. 1019/92, in corso, relativa alla eventuale revoca della misura alternativa della semilibertà nei confronti di Mazzeo Mariano;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alle questioni sollevate;

Manda la cancelleria, per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità previste dall'art. 23 su citato della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la prosecuzione della misura alternativa della semilibertà alla quale il condannato Mazzeo Mariano è ammesso, secondo il programma di trattamento già predisposto;

Comunicazioni all'interessato e alla direzione della casa circondariale di Perugia.

Perugia, addì 1° ottobre 1992

Il presidente del tribunale di sorveglianza, estensore: POGGI

Il collaboratore di cancelleria: MASCALZONI

Depositata oggi, 6 ottobre 1992.

Il collaboratore di cancelleria: MASCALZONI

N. 109

*Ordinanza emessa l'8 gennaio 1993 dal tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Bellesi Silvano*

Infortunî sul lavoro e malattie professionali - Diritto a conseguire le prestazioni previdenziali per le malattie professionali - Prescrizione decorrente dalla manifestazione della malattia - Mancata previsione della limitazione della prescrizione ai ratei maturati anteriormente alla richiesta amministrativa - Incidenza sul diritto alla garanzia previdenziale anche in considerazione della impossibilit  o eccessiva difficolt  per il lavoratore di individuare in un processo morboso spesso subdolo, progressivo o remissivo, o stazionario, o ingravescente, il punto di superamento del minimo indennizzabile negli stessi termini temporali di una successiva valutazione medico-legale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 33/1974, 140/1981, 179 e 206 del 1988, 31/1991 e 246/1992.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta a ruolo il 30 luglio 1992 e segnata al n. r.g. 0650/1992, discussa all'udienza dell'8 gennaio 1993 promossa dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L. in persona del direttore *pro-tempore* della sede di Firenze 2, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso di primo grado, dall'avv. A. Ninci, via Bufalini, 7, Firenze, presso cui elegge domicilio, appellante, contro Bellesi Silvano rappresentato e difeso, per procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'avv. M. Messina, borgo SS. Apostoli, 8, Firenze, presso il cui studio elegge domicilio, appellato, avente ad oggetto: rendita, malattia professionale, broncopneumopatia, appello.

Nella presente causa di appello si controverte sulla estinzione del diritto alla rendita per malattia professionale di Bellesi Silvano per avere egli proposto l'azione giudiziaria oltre il termine prescrizione dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in una fattispecie cos  caratterizzata: denuncia di malattia professionale 24 agosto 1986; raggiungimento del minimo indennizzabile 7 ottobre 1987, secondo la valutazione del ctu medico legale di primo grado effettuata il 29 novembre 1991; esaurimento del procedimento amministrativo il 19 settembre 1989 (o 1990); deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado 22 ottobre 1990.

Si verte quindi nella seconda ipotesi considerata nell'ultimo capoverso della sentenza Corte costituzionale 17-24 gennaio 1991, n. 31 (consolidamento del minimo indennizzabile in epoca successiva alla manifestazione).

Il pretore di Firenze, con sentenza 29 aprile-12 maggio 1992, n. 611, ha accolto la domanda del Bellini, ritenendo che il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato da Corte costituzionale 8 luglio 1969, n. 116, inizi a decorrere dal 7 ottobre 1987; che tuttavia esso non scade il 7 ottobre 1990, perch  occorre calcolare il periodo di sospensione della prescrizione *ex art. 111 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124*; questo non pu  decorrere dalla data di denuncia, perch  *actioni nondum datae non prescribitur*; si deve pertanto far decorrere dal 7 ottobre 1987, pervenendo cos  a data successiva al deposito del ricorso giudiziario, che risulterebbe, sulla base di tale interpretazione, tempestivo.

Il tribunale non ritiene tale tesi condivisibile.

Secondo il sistema originario degli artt. 135, primo comma, 111, secondo e terzo comma, 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), la malattia professionale si presume manifestata il giorno della denuncia; da questo momento iniziano a decorrere sia il termine prescrizione triennale del diritto, sia il termine di sospensione della prescrizione stessa per pendenza del procedimento amministrativo; la sospensione comunque non pu  superare il periodo di centocinquanta giorni, quale che sia la durata dell'*iter* amministrativo (giurisprudenza consolidata: da

ultimo Cass. 14 marzo 1991, n. 2662). Una volta svincolato l'inizio della prescrizione della denuncia (Corte costituzionale 8 luglio 1969, n. 116 e Corte costituzionale 11-25 febbraio 1988, n. 206), il periodo prescrizione può svolgersi e maturare in una dimensione temporale senza alcun punto di interferenza con quella dell'evento (procedimento amministrativo tuttora conseguente alla denuncia) che costituisce la causa di sospensione della prescrizione (nella specie i centocinquanta giorni di sospensione massima di cui all'art. 111 del t.u. n. 1124, decorrenti dal 24 agosto 1986, sono totalmente trascorsi al momento del raggiungimento del minimo indennizzabile, 7 ottobre 1987, da cui inizia a decorrere la prescrizione). In questa nuova dimensione appare giuridicamente scorretto applicare alla prescrizione un istituto proprio della prescrizione stessa, la sua sospensione dipendente da un evento che nella specie si è verificato fuori dal periodo prescrizione, anche se in tal caso e sotto tale profilo si riduce il periodo complessivo (tre anni e centocinquanta giorni) che l'assicurato aveva a disposizione prima di proporre azione giudiziaria.

L'applicazione di quanto precede porterebbe alla declaratoria di estinzione del diritto alla rendita del Bellesi per avvenuta prescrizione, per motivi attinenti, alla sua decorrenza.

Tuttavia ritiene il tribunale che l'assetto normativo evolutivamente assunto dalla materia imponga di riproporre in termini e sotto profili nuovi la questione della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, non tanto sotto il profilo della decorrenza, oggetto di numerose recenti pronunce della Corte, quanto dell'oggetto stesso della prescrizione.

A tale scopo è necessario ripercorrere, sia pure per sommi capi, le principali tappe dell'evoluzione normativa sul punto.

Il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, aveva disegnato una disciplina organica, la cui coerenza poggiava su alcuni presupposti, tra cui principalmente la tassatività del sistema tabellare, costituito da un insieme di presunzioni legali sulle tecnopatie assicurate, sulle attività lavorative morbiene e sui tempi di manifestazione delle tecnopatie in caso di abbandono della lavorazione tabellata.

Tale sistema ha superato i primi vagli di costituzionalità, sulla base di una valutazione globale costi-benefici impliciti nel sistema delle presunzioni legali favorevole per il lavoratore (Corte costituzionale 4 luglio 1974, n. 206).

Negli ultimi stessi anni veniva proposta alla Corte eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 112 del t.u. n. 1124 nella parte in cui sancisce la prescrivibilità non delle singole pretese patrimoniali, ma del diritto in sé alla rendita. La Corte (Corte costituzionale 13 febbraio 1974, n. 33), premesso che l'art. 38, secondo comma, attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da comprometterne il conseguimento, respingeva l'eccezione con motivazioni basate esclusivamente sull'ottica tabellare: «La norma impugnata... assolve a due esigenze facenti capo all'I.N.A.I.L. e all'assicurato: quella di mettere l'istituto in condizioni di dar corso alla procedura di accertamento dell'indennizzabilità della malattia professionale, poco tempo dopo che questa si sia di fatto manifestata, e quell'altra, propria dell'assicurato, di conseguire con prontezza le prestazioni, tra cui la rendita per inabilità permanente».

Come ben noto, il sistema tabellare, oggetto di riserve e di sollecitazioni già nella sentenza n. 206/1974, è stato superato (dopo un tentativo di soluzione del problema attraverso l'arricchimento della tabella di cui al d.P.R. n. 482/1975 e a Corte costituzionale 21 luglio 1981, n. 140) da Corte costituzionale 10-18 febbraio 1988, n. 179, che ha inciso, oltre l'esclusività della tabella, anche le presunzioni relative al periodo massimo indennizzabile di cui all'art. 134 del t.u. n. 1124.

Per quanto riguarda più da vicino il problema della prescrizione, oggetto della presente causa, posto che, per consolidata giurisprudenza (da ultimo Cass. sentenza n. 2662/1991 cit.) l'istituto disciplinato dall'art. 112 va qualificato come prescrizione e non come decadenza, i citati interventi della Corte (cui adde Corte costituzionale 11-25 febbraio 1988, n. 206 e Corte costituzionale 17-31 gennaio 1991, n. 31), pur quando hanno investito l'art. 112, primo comma, hanno inciso sulla nozione di manifestazione della malattia, ma hanno lasciato fermi i due principi cardine della disposizione:

a) decorrenza della prescrizione della manifestazione;

b) oggetto della prescrizione, che attiene al diritto in sé alla rendita per malattia professionale, e non ai soli ratei pregressi.

Sotto il primo profilo, la Corte ha tenuto fermi i principi essenziali della disciplina speciale della prescrizione dei diritti *de quo*: mentre per diritto comune è irrilevante l'ignoranza, anche incolpevole, del diritto oggetto di prescrizione (art. 2935 del c.c.; Cass. 19 novembre 1985, n. 5682; Cass. 28 marzo 1988, n. 2604), per le prestazioni previdenziali previste dal t.u. n. 1124 non è sufficiente la mera insorgenza della malattia, ma occorre tuttora la sua manifestazione, e cioè un dato obiettivo, estrinseco alla psiche dell'assicurato, di cui questi possa rendersi consapevole (Corte costituzionale 17-31 gennaio 1991, n. 31: manifestazione della malattia «ogni emersione della malattia, per segni o per sintomi, che sia univoca, e quindi idonea a rendere edotto l'assicurato dell'esistenza della malattia stessa e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa, e a consentirgli quindi di poter utilmente far valere il proprio diritto»; Cass. 15 gennaio 1990, n. 124: «la manifestazione della malattia (va collocata) nel momento in cui uno, o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della normale conoscibilità di esso da parte dell'assicurato, ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico di postumi consolidati e definitivi dell'incapacità lavorativa determinata da tale stato»).

Il quadro normativo che risulta da tali interventi, pur mirati ad evitare effetti pregiudiziali per l'assicurato che possano derivare sia da una denuncia intempestiva rispetto al raggiungimento del minimo indennizzabile (Corte costituzionale 8 luglio 1969, n. 116); sia da una denuncia tardiva rispetto ad una malattia verificatasi nei termini tabellari (Corte costituzionale 11-25 febbraio 1988, n. 206), non appare al tribunale del tutto soddisfacente: la certezza, da parte dell'assicurato (Cass. 124/1990 cit.) dell'esistenza del diritto azionabile deve sussistere al momento iniziale della decorrenza della prescrizione, e non può essere ricostruita *ex post* o derivare da un accertamento peritale, sia perché fatto intrinsecamente invincibilmente valutativo, sia perché spesso posteriore, e di molto tempo, allo stesso maturare del termine prescrizionale.

Se l'ignoranza del lavoratore non può costituire ragione per privarlo per ciò solo di ogni indennizzo, perché ciò rappresenta una manifesta violazione del principio di cui all'art. 38 della Costituzione (Corte costituzionale 11-25 febbraio 1988, n. 206), appare al tribunale che renda oltre modo gravoso l'esercizio del diritto previdenziale il pretendere dal medesimo lavoratore di individuare in fatto, in un processo morboso spesso subdolo, progressivo, o remissivo, o ingravescente, il punto di superamento del minimo indennizzabile negli stessi termini temporali di una successiva valutazione medico legale; o fargli carico, in diritto, in un quadro normativo complesso e frammentario, di avere calcolato in modo che il tribunale ritene erroneo (ma che l'opposta decisione del pretore rivela problematico) il nuovo rapporto prescrizione-sospensione.

Né si dica che l'accertamento peritale ha mero valore ricognitivo di una situazione sanitaria che l'assicurato aveva l'onere di conoscere, perché i frequenti contrasti tra valutazioni medico legali di parte e d'ufficio, nello stesso ed in successivi gradi di giudizio, manifesta quale inesigibile certezza divinatoria si pretenda dall'assicurato. Sono noti peraltro i processi psicologici che portano persone di cultura anche elevata, e gli stessi medici, a rimuovere la consapevolezza di processi morbosi, anche decisivi, in corso. Rimane infine insufficientemente approfondita, anche nella giurisprudenza, la rilevanza della certezza soggettiva della malattia o della conoscibilità normale di essa (Cass. 124/1990 cit.).

Di tali difficoltà è consapevole la stessa Corte, che trova adeguato il rimedio dell'esperimento successivo di più cause previdenziali, al fine di evitare la maturazione del termine prescrizionale (sentenza n. 31/1991). Ma un sistema siffatto, a parte la valutazione di conformità all'art. 97 della Costituzione (riferito alla organizzazione dello Stato nel suo complesso, che non può prevedere istituzionalmente l'eccesso di ricorso, in funzione sostanzialmente interrogatoria, alla tutela giudiziaria) ha perso una delle sue giustificazioni a seguito della sopravvenuta abolizione della gratuità delle cause previdenziali (art. 4, secondo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992, n. 438). Si deve tener presente altresì l'inammissibilità di azioni di mero accertamento di malattie professionali di grado inferiore al minimo indennizzabile (Cass., sezioni unite, 29 novembre 1988, n. 6468).

La questione non sembra allo stato risolvibile al di fuori di un organico intervento legislativo.

Il problema è drammatizzato a causa del secondo profilo, di cui *sub b)*, in quanto l'art. 112 incide sulla prescrizione del diritto in radice, e non solo sui ratei maturati di rendita (Cass. 27 agosto 1990, n. 8793): su tale profilo il collegio focalizza l'eccezione di illegittimità costituzionale.

Ciò appare gravemente lesivo degli artt. 38, secondo comma, e terzo della Costituzione.

Infatti il diritto a rendita per malattia professionale è tutelato direttamente dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, ed è di pari dignità e tutela costituzionale di altri diritti previdenziali ugualmente previsti dalla stessa norma costituzionale, quali ad esempio il diritto a pensione e, come questo (Corte costituzionale 20 maggio-3 giugno 1992, n. 246), deve essere considerato imprescrittibile. In ossequio a tali principi si è mosso di recente anche il legislatore (art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 1^o giugno 1991, n. 166, disposizioni urgenti in materia previdenziale, che ha sancito il carattere sostanziale del termine di decadenza per l'esercizio del diritto ai soli ratei di pensione arretrati).

La distinzione concettuale tra pensione e rendita non ha mai costituito nel cennato magistero della Corte una scriminante di tutela costituzionale, perché anche la rendita infortunistica o per malattia professionale si sostanzia in una prestazione periodica (art. 1861 del cod. civ.) vita natural durante o fino a revisione, di una somma di denaro, al fine di assicurare al lavoratore la tutela da un rischio che trova nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione fonte e garanzia, alla pari delle altre forme di tutela ivi menzionate.

Se dunque l'estinzione dell'intero diritto a rendita per prescrizione poteva trovare una qualche giustificazione nel sistema originario, sia per la valutazione globale costi-benefici sopra accennata, sia specificamente, nel sistema presuntivo basato su accertamenti clinico-statistici, sulla difficoltà di provare l'eziologia professionale oltre i termini temporali di cui alla tabella n. 4, tali valutazioni sono divenute obsolete nel quadro normativo attuale, in quanto basate su presupposti non più esistenti nella loro univocità ed esclusività.

Sotto altro profilo, gli interventi giurisprudenziali cennati, pur mirati a rendere effettiva la tutela dell'art. 38, secondo comma, oltre il limite segnato dalle norme dichiarate illegittime, e pur avendo raggiunto tale risultato, hanno, unitamente ai recentissimi interventi legislativi, reso obiettivamente il quadro di riferimento per il lavoratore più complesso, problematico e gravoso (tra l'altro con l'abolizione della gratuità delle cause e, spesso, del termine di sospensione della prescrizione) tale da poter compromettere, per meri ritardi spesso incolpevoli, il conseguimento del diritto a rendita costituzionalmente garantito.

Appare pertanto a questo tribunale rilevante in causa (in quanto l'accoglimento dell'eccezione proposta porterebbe alla possibilità di accertare il diritto alla rendita, con sacrificio solo dei ratei pregressi, e in parziale deroga dell'art. 74 del t.u., nei limiti della prescrizione maturata), e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui commina la prescrizione per il diritto a conseguire le prestazioni previdenziali assicurate dal t.u. n. 1124, in specie per la malattia professionale, e non limitatamente ai ratei arretrati maturati anteriormente alla richiesta amministrativa. Le norme costituzionali parametro sono costituite, come argomentato, dall'art. 38, secondo comma, fonte diretta della tutela costituzionale della malattia professionale, ed in combinazione con l'art. 3, per la diversità di trattamento con altri diritti tutelati dal medesimo art. 38, secondo comma, quali il diritto a pensione, pacificamente considerati imprescrittibili in sé, e salva la prescrizione dei ratei maturati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e seguenti della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui commina la prescrizione per il diritto a conseguire le prestazioni previdenziali previste dal t.u. 1124, in specie per la malattia professionale, e non limitatamente ai ratei arretrati maturati anteriormente alla richiesta amministrativa;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 8 gennaio 1993

Il presidente: MASSETANI.

L'assistente: MARTINI

N. 110

*Ordinanza emessa il 29 ottobre 1992 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Guareschi Giuditta e Parducci Mario ed altri*

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Previsione, nel caso di dolo o colpa grave dell'impresa assicuratrice nella liquidazione del sinistro, e di «notevole sproporzione» fra l'offerta e la somma liquidata al danneggiato, di un illecito amministrativo - Applicabilità della relativa sanzione solo ai sinistri con danni alle cose o con danni lievi alle persone, e non anche a quelli produttivi di lesioni con postumi di natura permanente - Ingiustificata disparità di trattamento.

(D.-L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

All'esito dell'odierna udienza di discussione della causa rubricata al numero di ruolo sopra riportato, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale

PREMESSO IN FATTO

In data 6 ottobre 1988 Guareschi Giuditta, mentre attraversava a piedi la via Lorenteggio, in Milano, veniva investita dall'autovettura condotta da Parducci Mario, assicurata per la responsabilità civile presso la S.p.a. Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS).

Dagli accertamenti e dai rilievi eseguiti dai vigili urbani nell'immediatezza del fatto risultava che:

la Guareschi era stata investita quando aveva quasi terminato l'attraversamento (il punto d'urto veniva localizzato a m. 2 di distanza dal marciapiedi di destinazione del peddone);

il Parducci procedeva impegnando la parte sinistra della carreggiata unidirezionale interessata ed aveva operato il sorpasso di altra vettura;

il Parducci stesso procedeva, in centro abitato, a velocità molto elevata, come riferito dal teste oculare sentito a sommarie informazioni dai verbalizzanti, e come era all'evidenza desumibile dalle tracce di frenata lasciate al suolo dal veicolo investitore, misurate in ben m. 30,22.

L'infortunata subiva un «gravissimo insieme menomante permanente» con un danno biologico valutato del 75% (v. ctu medico-legale in atti).

La Guareschi conveniva in giudizio conducente, proprietaria ed assicuratore del veicolo investitore, chiedendo il risarcimento dei gravi danni subiti.

La causa veniva istruita e, all'udienza del 29 ottobre 1992 passava in decisione.

Sino all'udienza di discussione la RAS non ha avanzato alcuna offerta di indennizzo all'attrice, contestato integralmente la responsabilità del sinistro.

PREMESSO IN DIRITTO

Il collegio ritiene che il comportamento totalmente omissivo della RAS, rispetto all'obbligo di indennizzare la Guareschi, sia ascrivibile a dolo o, quanto meno, a colpa grave della compagnia assicuratrice, atteso che:

in caso di investimento di pedone opera la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, primo comma, del c.c. a carico dell'investitore e, conseguentemente, dei soggetti che con quest'ultimo debbono rispondere solidalmente;

dalle modalità del sinistro sopra riassunte, inoltre, emerge ed emergeva sin *ab initio* una macroscopica colpa del Parducci per non aver avvistato il pedone, già da tempo in fase di attraversamento (la Guareschi aveva 81 anni al momento del sinistro e va escluso che abbia percorso gli 8,50 metri, prima di essere investita, in modo repentino) e per aver proceduto a velocità molto elevata (il conducente veniva contravvenzionato per guida pericolosa).

La compagnia era, dunque, pienamente consapevole di dover risarcire la danneggiata, almeno in forma parziale, non potendosi ragionevolmente prospettare una completa esclusione della responsabilità del Parducci.

L'entità delle lesioni e dei postumi residuati alla Guareschi, poi, dovevano indurre la compagnia, quanto meno, alla corresponsione di in acconto idoneo a contribuire alle ingenti spese di assistenza generica rese necessarie dalla gravissima invalidità permanente riportata dall'infortunata.

La RAS, invece, è rimasta a tutt'oggi inerte.

Va rilevato che nella specie ricorrono tutti gli estremi previsti dall'art. 3 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, per l'applicabilità della sanzione ivi comminata e, in particolare:

1) la notevole sproporzione tra la somma liquidata alla danneggiata con la sentenza non definitiva in pari data (L. 321.125.000) e l'offerta (zero!) di indennizzo da parte della compagnia (la s.C., con sent. n. 4468 del 24 aprile 1991, ha affermato l'applicabilità della sanzione in discorso anche, ed a maggior ragione, nelle ipotesi di mancata offerta da parte dell'assicuratore);

2) il dolo o, quanto meno, la colpa grave dell'impresa, desumibile da quanto sin qui detto.

Deve osservarsi che il disposto dell'art. 3 del d.-l. cit. va correttamente interpretato alla luce delle considerazioni seguenti.

Il nono comma dell'art. 3 cit. configura una ipotesi di illecito amministrativo del tutto autonoma rispetto a quella riconducibile alla violazione degli obblighi imposti all'assicuratore dai precedenti commi dell'art. 3 stesso e dagli artt. 8 e 13 del d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.

Diversi sono, infatti:

- a) gli elementi costitutivi dei due illeciti;
- b) la misura della sanzione;
- c) l'organo competente per la loro applicazione.

In particolare:

a) i commi da 1 a 8 dell'art. 3 cit. (e gli artt. da 8 a 13 del d.P.R. n. 45) prevedono l'obbligo per l'assicuratore entro certi termini e di provvedere, comunque, al versamento della somma offerta entro altri termini precisi, subordinando tali obblighi all'adempimento di determinate formalità da parte del danneggiato (richiesta con raccomandata, compilazione del modulo di cui all'art. 5 del d.-l. n. 857/1976, ecc.); mentre il nono comma dell'art. 3 presuppone la «notevole sproporzione» tra l'offerta e la somma liquidata a favore del danneggiato, nonché il «dolo o la colpa grave» dell'impresa nel procedere alla liquidazione del sinistro;

b) l'illecito di cui ai primi commi dell'art. 3 è punito con la sanzione pecuniaria di L. 100.000, ovvero di importo pari alla somma «offerta» dall'assicuratore; mentre il nono comma consente al giudice la quantificazione discrezionale, nel limite massimo della «differenza fra l'offerta e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi»;

c) l'applicazione della sanzione di cui ai primi commi dell'art. 3 è di competenza degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, i quali versano gli importi all'INA; mentre la sanzione di cui al nono comma è applicata dal giudice ordinario con sentenza, la quale dispone il versamento dell'importo direttamente all'INA.

Sarebbe, pertanto, erroneo ritenere che, per la sussistenza dell'illecito di cui al nono comma, debbano essere state espletate dal danneggiato le formalità di cui al primo comma; si tratterebbe di interpretazione contraria al sistema sanzionatorio delineato dalla legge in due distinte e autonome ipotesi; l'una ricollegata alla violazione di precisi termini, e colpita con sanzione fissa (L. 100.000 o somma pari all'offerta), l'altra nascente da comportamento doloso o gravemente colposo e punita con sanzione graduabile dal giudice nell'ambito discrezionale sopra detto.

È, infine, appena il caso di osservare che il legislatore non avrebbe richiesto al giudice l'accertamento del dolo o della colpa grave dell'impresa ove avesse voluto subordinare l'applicazione della sanzione di cui al nono comma agli adempimenti formali di cui al primo comma.

L'adempimento di dette formalità da parte del danneggiato, infatti, facendo sorgere nell'assicurazione l'obbligo di fare offerta «congrua», renderebbe superfluo l'accertamento in parola, essendo insiti nella violazione stessa dell'obbligo di fare offerta il dolo o la colpa dell'impresa assicuratrice.

Ciò premesso appare di tutta evidenza che, nel verificare la sussistenza dell'autonomo illecito delineato dal nono comma e, in particolare, del dolo o della colpa grave, è rimesso alla valutazione del giudice anche l'accertamento della possibilità, per l'assicuratore, di prendere contezza del sinistro e dell'entità delle conseguenze dannose in tempi ragionevoli relativamente alle circostanze.

Alla luce di quanto precede deve ritenersi non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. cit. nella parte in cui non prevede l'applicabilità della sanzione in oggetto ai sinistri che abbiano causato lesioni personali guarite oltre i quaranta giorni e/o che abbiano prodotto postumi di natura permanente.

È, infatti, palese che la limitazione normativa ai soli sinistri con danni a cose o con danni lievi alle persone comporta una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe; addirittura, esclude l'applicabilità della sanzione nelle ipotesi di danni più gravi e che richiederebbero, invece, una più pronta attivazione delle compagnie assicuratrici nella liquidazione del sinistro.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della sanzione comminata dal nono comma dell'art. 3 del d.-l. cit. in caso di sinistro, che abbia causato lesioni personali guarite oltre quaranta giorni e/o produttive di postumi permanenti;

Solleva d'ufficio detta questione di legittimità;

Dispone che, a cura della cancelleria e all'esito degli adempimenti connessi alla pubblicazione della sentenza non definitiva in pari data, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso, ai soli fini dell'applicazione eventuale della sanzione di cui all'art. 3 del d.-l. cit.;

Ordina che, a cura del cancelliere, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone, altresì, che l'ordinanza stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento,

Milano, addì 29 ottobre 1992

Il presidente: DI BLASI

Il funzionario di cancelleria: BOVÉ

93C0219

N. 111

Ordinanza emessa il 14 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1º marzo 1993) dalla corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra il monte dei Paschi di Siena - Esattore del comune di Roma e L.C.A. della S.p.a. La Secura Assipopolare, ed altro.

Fallimento e procedure concorsuali - Crediti assistiti da privilegio (nella specie: crediti tributari) - Mancata previsione della estensione del privilegio agli interessi così come previsto per i crediti di lavoro - Ingiustificata disparità di trattamento - Richiesta di riesame, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 408/1989), di questione già dichiarata manifestamente infondata.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 54, terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1772 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1988, posta in decisione all'udienza collegiale del 24 marzo 1992 e vertente tra il Monte dei Paschi di Siena - Esattore del comune di Roma, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* elettivamente

domiciliato in Roma, via dei Normanni n. 1, presso lo studio dell'avv. Giovanni Schiavo che lo rappresenta e difende per legge, appellante, e L.C.A. della S.p.a. La Secura Assipopolare, in personale del commissario liquidatore elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 9/11, presso lo studio dell'avv. Franco Gallo che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti, appellata, e il Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge, appellato; oggetto: opposizione ex art. 98 e 209 della l.f.

RITENUTO IN FATTO

1. — Con domanda presentata, rispettivamente, il 21 ottobre 1977, il 16 dicembre 1978, il 22 marzo 1979, l'11 dicembre 1979 e il 12 gennaio 1981, il Monte dei Paschi di Siena, nella qualità di esattore del comune di Roma, chiedeva di avere ammesso al passivo della «S.p.a. la Secura Assipopolare», in liquidazione coatta amministrativa:

in via privilegiata:

a) per L. 787.033 dovute per ratei d'imposta (I.L.O.R. fabbricati, anno 1975) e relativa indennità di mora;

b) per L. 16.237.660 per soprattasse dovute per il tardivo versamento di ritenute alla fonte riguardanti l'anno 1974;

c) per L. 29.764.914, per il mancato versamento di ritenute alla fonte relative all'anno 1976, soprattasse, interessi e indennità di mora;

d) per L. 63.331.620, per il mancato versamento di ritenute alla fonte relative al 1° trimestre 1977, soprattasse, interessi e indennità di mora.

Chiedeva, inoltre, d'essere ammesso in via chirografaria per la somma di L. 1.570.029 riguardante ratei d'imposta (I.L.O.R. - persone giuriche, anno 1976).

Quest'ultima richiesta e quelle sopra precisate alle lettere *a)* e *b)* erano respinte. Il credito sopra indicato alla lett. *c)* veniva ammesso per L. 21.124.165 — corrispondenti alle somme dovute a titolo d'imposta (L. 12.483.415) e al 50% di quelle residue (L. 8.640.749) — in via privilegiata e per L. 8.640.749 in sede chirografaria. Quello, infine, puntualizzato alla lettera *d)* era invece ammesso al passivo, sia pure in via privilegiata solo per L. 31.920.000.

2. — Con ricorso del 27 dicembre 1983 l'esattoria proponeva opposizione allo stato passivo, insistendo per l'integrale ammissione dei crediti insinuati.

Il commissario liquidatore si opponeva all'accoglimento del gravame e chiedeva, a sua volta, che fosse revocata l'ammissione in via privilegiata del credito indicato alla lett. *c)* del precedente paragrafo, relativamente alla somma di L. 8.640.749, pari al 50% di quanto richiesto per soprattasse e interessi e limitando così l'ammissione di tale credito al privilegio alla somma di L. 12.843.415, corrispondente all'ammontare dei ratei d'imposta.

In corso di causa l'esattoria rinunciava all'opposizione proposta contro la mancata ammissione in via chirografaria del credito di L. 1.570.029 e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'amministrazione finanziaria, che si costituiva in giudizio facendo proprie le conclusioni dell'opponente.

Il tribunale, con sentenza del 13 febbraio 1988, accoglieva parzialmente l'opposizione ammettendo al passivo l'esattoria anche per i crediti sopra specificati alle lettere *a)*, *b)* e *d)*, relativamente alla parte non ammessa di L. 30.657.000.

Mentre il credito *sub a)* era ammesso in via privilegiata quelli *sub b)* e *sub d)* erano collocati al chirografo, sul rilievo che il privilegio assisteva solo il credito d'imposta e non anche le somme spettanti per soprattasse, interessi e indennità di mora.

La domanda di revocazione era respinta.

3. — La sentenza era impugnata dall'esattoria con atto notificato il 2 e il 7 maggio 1988 e, in via incidentale dal commissario liquidatore.

L'amministrazione delle finanze si costituiva in giudizio associandosi alle richieste dell'Esattoria e opponendosi all'accoglimento del gravame proposto dalla difesa della liquidazione.

Quindi, precisate le conclusioni definitive trascritte in epigrafe, la causa era posta in decisione all'udienza collegiale del 24 marzo 1992.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Con atto d'appello la sentenza di primo grado viene censurata per aver ammesso in via chirografaria, anziché in sede privilegiata (*ex* art. 2752 c.c.), come era stato richiesto:

a) il credito di L. 16.237.660, per soprattasse dovute per il tardivo versamento di ritenute alla fonte;

b) il credito di L. 8.640.749, per indennità di mora, soprattasse e interessi relativi a ratei d'imposta dovuti per l'anno 1976;

c) il credito di L. 30.657.000, per indennità di mora, soprattasse, interessi relativi a ratei dovuti per il primo trimestre dell'anno 1977;

d) per aver erroneamente calcolato in L. 30.657.000 (anziché in L. 31.411.620) l'importo ancora dovuto rispetto a quello ammesso in sede di verifica (lire 31.920.000) in relazione al credito insinuato con la domanda dell'11 dicembre 1979.

In corso di causa l'Esattoria ha rinunciato a chiedere l'ammissione al privilegio degli interessi maturati dopo l'emanazione del provvedimento che ne ha ordinato la liquidazione coatta (17 marzo 1977) il cui ammontare è stato indicato, per i crediti sopra specificati alle lettere b) e c) rispettivamente in L. 2.455.068 e in L. 10.008.000.

L'importo di tali voci va pertanto rettificato in L. 6.185.681 (delle quali L. 552.924 per interessi maturati prima dell'apertura della procedura concorsuale) e in L. 21.403.620 (di cui L. 219.000 per interessi, sempre anteriori alla liquidazione coatta).

Nonostante tale rettifica, da ritenere ammissibile perché porta a contenere in termini più ristretti le censure originariamente formulate, permane pertanto — tra le altre — la richiesta di ottenere la modifica della sentenza di primo grado mediante l'ammissione in via privilegiata al passivo della liquidazione coatta di interessi relativi a crediti tributari assistiti dal privilegio previsto dall'art. 2752 del c.c. (e come tali già ammessi al passivo) e maturati nell'anno in corso rispetto a quello in cui è stata ordinata la liquidazione coatta (1977) e in quello precedente (1976).

2. — L'art. 2749 del c.c. stabilisce che il privilegio accordato al creditore si estende «anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente».

Ove il debitore sia assoggettato ad una procedura concorsuale tale disposizione deve però essere coordinata con gli artt. 54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che regolano i diritti dei creditori assistiti da cause di prelazione nella ripartizione dell'atto fallimentare e che l'art. 201 dello stesso decreto dichiara espressamente applicabili alla liquidazione coatta amministrativa.

Il citato art. 54, dopo aver disposto che i creditori garantiti da ipoteca, pegno o «privilegio» fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, «agli interessi» e le spese, precisa, con il terzo comma, che: «l'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli artt. 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento». Quest'ultima disposizione è poi richiamata dall'art. 55 per la determinazione degli interessi dovuti per il periodo successivo all'inizio della procedura concorsuale.

Gli artt. 2788 e 2855 riguardano i crediti assistiti da pegno e da ipoteca. L'ommissione di ogni richiamo all'art. 2749 ha fatto dubitare della possibilità di estendere la causa di prelazione anche agli interessi dei crediti privilegiati.

E, in assenza di elementi i quali autorizzino a ritenere che tale mancato richiamo sia il frutto di una svista del legislatore, è parso preferibile ritenere che gli interessi decorrenti sui crediti privilegiati non godono di prelazione nella procedura fallimentare, anche in considerazione della difficoltà di individuare l'ambito di estensione del privilegio in assenza di un chiaro riferimento normativo (Cass. s.u. 19 marzo 1982, n. 1786).

3. — Questa interpretazione è anzi l'unica possibile, dopo che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 54, terzo comma, della legge fallimentare nella parte in cui non estende la prelazione «agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro» (Corte costituzionale 20 aprile 1989, n. 204) e «agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e lavoro, di cui all'art. 2751-bis del c.c., che rispondano ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione» (Corte costituzionale 18 luglio 1989, n. 408). Con tali interventi,

infatti, la Corte costituzionale ha modificato la formulazione della disposizione sopra ricordata, chiarendo, al di là di ogni possibile dubbio, che il principio della estensione della prelazione vale, nelle procedure concorsuali, solo per alcuni crediti privilegiati. Né varrebbe osservare che tali pronunzie sono specificamente riferite alla determinazione degli interessi maturati in epoca successiva all'apertura della procedura. Non solo perché, come si è già osservato (*retro*, n. 2) quest'ultima è strettamente collegata a quella degli interessi dovuti per il periodo anteriore, e non è quindi possibile ritenere che sia regolata da principi diversi. Ma (e soprattutto) perché dette pronunzie sono intervenute direttamente anche sull'art. 54 della legge fallimentare (che si riferisce agli interessi maturati sino alla dichiarazione di fallimento) modificandone il contenuto e chiarendone il significato nel senso che sopra è stato precisato.

E' stata così creata una categoria di crediti «superprivilegiati», che beneficia dell'estensione della causa di prelazione agli interessi. Per gli altri tale estensione non opera e gli interessi maturati, sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento, vanno collocati in sede chirografaria.

4. — La Corte costituzionale con ordinanza n. 227 del 20 aprile 1989, ha dichiarato manifestamente infondato il dubbio circa la conformità all'art. 3 della Costituzione, del citato art. 54, terzo comma, della legge fallimentare nella parte in cui non prevede l'estensione agli interessi del privilegio che assiste i crediti tributari osservando che tali crediti non godono «della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art. 36 della Costituzione».

La questione merita tuttavia di essere riconsiderata per un duplice ordine di motivi. Da un lato, perché successivamente sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 54, terzo comma, e l'art. 55, primo comma, della legge fallimentare anche «nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti delle cooperative di produzione e lavoro» (Corte costituzionale 18 luglio 1989, n. 408), così ampliando la deroga al principio desumibile dal terzo comma del citato art. 54 della legge fallimentare in favore di crediti che, se per alcuni aspetti possono essere assimilati a quelli del lavoratore subordinato (Corte costituzionale n. 408/1989, cit.) non possono tuttavia essere con essi totalmente identificati, derivando dall'esercizio di un'attività imprenditoriale che può avere per oggetto anche la partecipazione ai pubblici appalti (legge 25 giugno 1909, n. 422).

Dall'altro, perché in precedenza la stessa Corte costituzionale aveva, sia pure incidentalmente, affermato che «l'offesa inferta al principio di parità garantito dall'art. 3 della Costituzione» dal diverso trattamento degli interessi relativi ai crediti privilegiati e quelli pignorati e ipotecari era tanto evidente da rendere superflua qualsiasi illustrazione (sentenza 31 dicembre 1986, n. 300). E la C. S. ancora prima non aveva mancato di rilevare che la soluzione adottata dal legislatore creava innegabili disarmonie sul piano sistematico (Cass. s.u. n. 1786/82, cit.).

Non è agevole invero giustificare la discriminazione che è stata così operata in danno dei crediti privilegiati (cui la prelazione è accordata direttamente dalla legge in considerazione della «causa» del credito: art. 2745 del c.c.) rispetto a quelli assistiti da pegno o ipoteca per i quali la prelazione è invece, almeno in linea di massima, stabilita dalla volontà delle parti (artt. 2786 e 2821 del c.c.); tanto più che lo stesso legislatore accorda, in alcuni casi, preferenza al credito privilegiato rispetto a quello pignorato e ipotecario (artt. 2748, 2781 e 2779 del c.c.).

5. — Ricorrono pertanto le condizioni perché la questione (la cui rilevanza è evidente, dal momento che tra le domande formulate dall'appellante figura anche quella concernente l'estensione della causa di prelazione a interessi relativi a crediti privilegiati entro i limiti stabiliti in via generale dall'art. 2749 della c.c.) sia nuovamente rimessa all'esame della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede l'estensione del diritto di prelazione agli interessi per i crediti garantiti da privilegio nei limiti stabiliti dall'art. 2749 del c.c..

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 14 aprile 1992

Il presidente: SCORZELLI

Il direttore di cancelleria: TRUGLIA

N. 112

Ordinanza emessa il 10 ottobre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 marzo 1993) dalla commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Nicosia Giuseppa contro l'ufficio registro successioni di Catania

Imposta di successione - Applicazione dell'imposta globale sull'intero asse ereditario e non invece sulle singole quote ereditarie - Irragionevole violazione della capacità contributiva del singolo beneficiario che viene così assoggettato ad una imposta superiore, prescindendosi dai trasferimenti di ricchezza in suo favore).

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 6).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 3222/91 prodotto da Nicosia Giuseppa avverso l'avviso di liquidazione scad. 64313 dell'ufficio registro successioni di Catania;

Letti gli atti;

Sentiti i presenti come da verbale;

Udito il relatore;

RITENUTO IN FATTO

L'avviso in contestazione trae origine dalla successione di Leanza Giovanni, apertasi il 21 gennaio 1989 e dichiarata con denuncia registrata al n. 43 vol. 2572.

L'ufficio, con l'avviso in contestazione notificato il 31 gennaio 1991, determinava in L. 135.493.200, oltre spese, l'imposta principale liquidata in base ai dati riportati nella denuncia presentata dalla ricorrente.

La parte chiede dichiararsi illegittimo l'avviso impugnato in quanto l'Ufficio nella determinazione dell'imposta non ha dedotto dal valore dell'asse ereditario i legati di somme per L. 320.000.000, ha applicato la presunzione del 10% per denaro, mobilia e gioielli non depurando l'asse ereditario dei legati di cui sopra, non ha ritenuto esenti i due legati di L. 10.000.000 a favore di enti assistenziali a norma dell'art. 3 del d.D.P. n. 637/1972 ed in subordine chiede che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 637/1972 in relazione agli art. 3 e 53 della Costituzione perché detta norma, stabilendo l'applicazione dell'imposta globale con aliquote progressive a scaglioni da applicarsi, però, sull'intero asse e non sulle singole quote ereditarie, determina una violazione della capacità contributiva del singolo beneficiario.

OSSERVA

Quest'ultima questione è prevalente ed assorbente rispetto a tutte le altre in quanto la commissione ritiene rilevante a non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità relativa all'imposta sul valore globale.

Invero già in passato è stato sollevato conflitto di costituzionalità peraltro disatteso dalla Corte costituzionale con ordinanze n. 172 dell'11 febbraio 1988 e n. 222 del 20 aprile 1989, però la commissione giudicante ritiene che il problema sembra meritevole di un più attento esame.

Infatti la Corte ha detto che l'imposta sul valore globale è un'imposta che attiene alla massa ereditaria e che colpisce la stessa unitariamente considerata prescindendo dai trasferimenti di ricchezza in favore dei singoli eredi o legatari. L'osservazione non appare però rispondente in quanto la massa non è soggetto di diritto tributario né soggetto passivo dell'imposta successoria per come si desume dall'art. 5 del d.P.R. n. 637/1972 che si richiama esclusivamente agli eredi, ai legatari ed ai donatori. Sono appunto questi ultimi in ogni caso a scontare effettivamente l'imposta sul valore globale con una aliquota che è quella relativa al complessivo coacervo trasferito e pertanto debbono pagare un importo superiore a quello che si otterrebbe applicando l'imposta a quanto singolarmente trasferito ad ogni beneficiario.

Anche la decisione n. 68/1985 della Corte, relativa alla solidarietà sostanziale tra coeredi per il pagamento dell'imposta di successione sull'intero asse ereditario, non consente di ritenere infondata la questione in oggetto in quanto la violazione che si denuncia attiene non solo l'art. 53 della Costituzione, ma anche l'art. 3. Infatti in situazioni egualitarie, e cioè in caso di eguali imborsi di singoli eredi, si verrebbe ad applicare un diversa imposizione a seconda degli introiti complessivi di tutti i beneficiari.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 637/1972 in relazione agli art. 3 e 53 della Costituzione perché detta norma, stabilendo l'applicazione dell'imposta globale con aliquote progressive a scaglioni da applicarsi, però, sull'intero asse e non sulle singole quote ereditarie, postula una violazione della capacità contributiva del singolo beneficiario;

Sospende il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria di questa commissione venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.

Catania, addì 10 ottobre 1991

Il presidente: TOSCANO

Il relatore: BONACCORSI

Depositata in segreteria oggi 7 novembre 1991.

Il segretario: CHILLEMI

93C0221

N. 113

Ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 marzo 1993) dalla commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Musco Luigi contro l'intendenza di finanza di Catania

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Rendite vitalizie corrisposte a ex deputati, senatori e categorie equiparate - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento per altre categorie di pensionati - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 24, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 9494/90 prodotto da Musco Luigi avverso il silenzio-rifiuto dell'intendenza di finanza di Catania relativo alla richiesta di rimborso parziale delle ritenute Irpef subite sulle pensioni percepite per l'anno 1988 e 1989;

Letti gli atti;

Sentiti i presenti come da verbale;

Udito il relatore;

RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente, attesa la perfetta assimilabilità dei vitalizi erogati dalla Camera dei deputati e dal Senato alle pensioni dei dipendenti statali, lamenta la disparità di trattamento riservato alle pensioni in quanto esse non godono dell'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 6-bis, della legge 27 aprile 1983, n. 154; cioè dell'applicazione delle ritenute d'acconto solo sul 60% dell'ammontare delle stesse pensioni.

OSSERVA

La commissione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità implicitamente sollevata dal ricorrente relativa al diverso trattamento riservato ai pensionati che non hanno fatto parte del Senato o della camera dei deputati.

Infatti le persone che hanno fatto parte delle Camere sia nazionali che regionali, una volta esaurito il mandato parlamentare, ridiventano in tutto e per tutto cittadini della repubblica con parità di diritti e doveri ai sensi dell'art. 3 della Carta costituzionale. Pertanto le somme che riscuotono a titolo di vitalizio, somme perfettamente equiparabili alle pensioni erogate da qualsiasi ente, godono delle agevolazioni di cui devono godere anche le somme percepite da un qualsiasi pensionato.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973 in relazione agli art. 3 e 53 della Costituzione perché detta norma, stabilendo l'applicazione della ritenuta d'acconto sull'intero importo percepito per reddito di pensione, postula una violazione della eguaglianza di tutti i cittadini e della capacità contributiva degli stessi;

Sospende il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria di questa commissione venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.

Catania, addì 13 febbraio 1992

Il presidente: TOSCANO

Il relatore: BONACCORSI

Depositata in segreteria il 12 marzo 1992.

Il segretario: CHILLEMI

93C0222

N. 114

*Ordinanza emessa il 5 febbraio 1993 dal pretore di Trieste
nel procedimento penale a carico di Gustin Carlo*

Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Realizzazione abusiva di impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti in zona paesaggistica - prevista autorizzazione, con legge regionale, senza discriminazione se trattasi di zona sottoposta o meno a vincolo paesaggistico - Contrasto con la normativa statale - Disparità di trattamento - Travalicamento della potestà legislativa della regione con interferenza sulla potestà punitiva penale dello Stato.

**[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f)].
(Cost., artt. 3, 25 e 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4).**

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel procedimento *sub* n. 809-C/92 r.g. n.r. e 1052/92 r.g. a carico di Gustin Carlo, imputato fra gli altri, del reato previsto e punito dall'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, per aver costruito o fatto costruire in qualità di

proprietario, in località Padriciano sul terreno relativo al numero civico 7 le seguenti opere: un serbatoio GPL su piattaforma in cemento e recinzione metallica in zona vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939 la prescritta concessione. Opere ultimate nel settembre 1989;

Rilevato che il p.m. cui si è associata la difesa — ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme regionali (legge n. 52/1991 che prevedono la necessità della sola autorizzazione per l'installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici, in tal modo confliggendo con le norme costituzionali che escludono in capo alla regione Friuli-Venezia Giulia, qualsiasi potere in ordine alla legiferazione in materia per le quali è previsto un precetto penale;

Rilevato che la difesa ha prodotto in giudizio provvedimento di autorizzazione in sanatoria, relativo all'installazione del serbatoio di cui al capo di imputazione, rilasciata il 3 febbraio 1993;

Rilevato che è stata già sollevata analoga questione con ordinanza dd. 7 giugno 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dd. 30 settembre 1992;

Rilevato che la legge n. 94/1982 (art. 7) non richiede il rilascio di concessione edilizia bensì solo di una autorizzazione gratuita, per le opere costituenti impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, purché tali interventi non siano realizzati in zone sottoposte ai vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici di cui alle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939 (nella quale ultima si inquadra la fattispecie contestata al Gustin);

Rilevato che la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, prevede (art. 78, primo comma, 68, terzo comma, lett. f), 79, secondo comma, 131 e 133), a differenza del complesso normativo statale dettato in materia di disciplina e controllo dell'attività urbanistico-edilizia, il rilascio della autorizzazione per gli interventi che consistano nella realizzazione di impianti tecnologici, al servizio di edifici già esistenti, senza operare alcuna distinzione tra interventi *de quibus* effettuati in zone sottoposte al vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 e in zone non sottoposte;

Rilevato che non si tratta di differenza puramente terminologica, in quanto l'autorizzazione (e di conseguenza anche quella in sanatoria), pur essendo, al pari della concessione, rilasciata dal Sindaco, non è per espresso dettato normativo (art. 79 secondo comma, della legge regionale n. 52/1991), soggetta all'obbligo del parere, sul progetto, della commissione edilizia né alla corresponsione del contributo di cui all'art. 90, primo comma, stessa legge (commisurato cioè all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione), e che peraltro il parere della commissione edilizia integrata (art. 133 in relazione all'art. 131, settimo e nono comma, della legge regionale n. 52/1991) ha l'effetto di rendere assoggettabile alla vigilanza della regione e quindi del Ministero dei beni culturali e ambientali, beni sottoposti anche a tutela paesaggistica;

Ritenuto che la citata legge regionale, nel subordinare la costruzione di impianti tecnologici, in zona vincolata *ex* legge n. 1497/1939, al rilascio di un provvedimento di autorizzazione e non di concessione, al pari della normativa statale (con conseguente possibilità di rilascio di autorizzazione in sanatoria) rende lecita un'attività che la normativa statale considera, al contrario, illecita e passibile di sanzione penale;

Ritenuto che la suddetta legge regionale travalichi la potestà legislativa costituzionalmente conferita alla regione Friuli-Venezia Giulia, risultando pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata e segnata dagli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della l.r. n. 52/1991 limitatamente alla parte in cui le suddette norme non operano alcuna distinzione tra interventi *de quibus* in zona sottoposta o meno al vincolo della legge n. 1497/1939, per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 della Costituzione così come quest'ultimo integrato dalla legge costituzionale n. 1/1963;

Rilevato che, per costante indirizzo di codesta Corte costituzionale, sia pure inerente ad altra materia (sentenze nn. 79/1977, 179/1976, 487 e 370 del 1989), non spetta alla regione introdurre nuove figure di reato né interferire negativamente con le norme penali, disciplinando come lecita un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale;

Rilevato che appaiono così violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, perché risulterebbe una evidente disparità di trattamento tra chi ponga in essere la condotta *de quo* nel Friuli-Venezia Giulia rispetto a chi lo faccia nel resto del territorio nazionale;

b) l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della illegittima interferenza della regione sulla potestà punitiva esclusiva dello Stato;

c) art. 116 della Costituzione e 4 dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia (che è norma avente rango Costituzionale lo statuto essendo stato approvato con legge costituzionale n. 1/1963) in quanto la regione Friuli-Venezia Giulia, pur disponendo di potestà legislativa esclusiva in tema di urbanistica (ex art. 4, n. 12, della legge costituzionale n. 1/1963) non potrebbe dettare norme contrastanti, ma la contrario dovrebbe armonizzarsi con le norme fondamentali di riforma economico-sociale quali possono essere considerare le numerose e successive leggi statali emanate in tale materia (legge n. 1150/1942, 10/1977, 47/1985 e 94/1982) e con i principi fondamentali in esse stabiliti;

Ritenuta la questione rilevante nel presente giudizio, in quanto la sua risoluzione condiziona l'esito del procedimento nel senso che un eventuale accoglimento verrebbe ad incidere sulla formula di proscioglimento dell'imputato e più precisamente, qualora venisse acclarata la conformità ai principi costituzionali della suddetta norma, la condotta dell'imputato dovrebbe considerarsi pienamente lecita con conseguente assoluzione sotto la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» (non potendo operare pertanto la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 22 della legge n. 47/1985 subordinata al rilascio di concessione e non di autorizzazione in sanatoria), mentre una eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma, pur nell'applicabilità estratta della disciplina sanzionatoria dell'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, verrebbe ad incidere, in concreto, sempre sulla formula di proscioglimento quanto meno sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato («il fatto non costituisce reato») attesa la non rimproverabilità della condotta all'agente;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, limitatamente alla parte in cui le suddette norme prevedono indiscriminatamente tra condotta de quo in zona sottoposta e non al vincolo di cui alla legge n. 1497/1939, il rilascio di provvedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti tecnologici (al servizio di edifici già esistenti), per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, della legge n. 116 della Costituzione e 4 dello statuto regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) così come enunciato in narrativa;

Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale mandando alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza — letta in pubblico dibattimento — al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e al comunicazione al presidente del consiglio regionale.

Trieste, addì 5 febbraio 1993

Il pretore: SALVÀ

93C0223

N. 115

Ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dalla corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Fumagalli Letizia ed altro

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato - Mancata previsione di tale ipotesi nella direttiva 52 della legge n. 81/1987 - Lamentato eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 425).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 52).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Fumagalli Letizia, nata a Parma il 4 maggio 1946 e Turba Luigi, nato a Busto Arsizio il 16 settembre 1945.

Il g.u.p. presso il tribunale di Busto Arsizio, all'esito dell'udienza preliminare, emetteva in data 17 febbraio 1992, sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine al reato di cui agli artt. 4, primo comma, della legge n. 516/1982 e 3, quarto comma, della legge n. 648/1983, loro rispettivamente ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Avverso tale sentenza proponeva appello il p.m. chiedendo a questa corte di pronunciare decreto che dispone il giudizio sul presupposto della sussistenza dell'elemento intenzionale.

All'odierna udienza camerale il p.g. ed il difensore hanno concluso come da verbale ed in particolare il p.g. ha chiesto, in subordine, la sospensione del procedimento in attesa dalla decisione della Corte costituzionale in ordine alla già sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. con riferimento alla direttiva n. 52 dell'art. 2 della legge delega n. 81/1987 ed all'art. 76 della Costituzione.

Tale questione, già ritenuta non manifestamente infondata da questa corte (cfr. ordinanza 11 marzo 1992 nel proced. Ruzzante) è senz'altro rilevante anche ai fini della decisione del presente gravame.

Ed invero è dubbia, sotto il profilo dell'eccesso di delega, la costituzionalità dell'art. 425 del c.p.p. nella parte in cui prevede che la sentenza di non luogo a procedere debba essere pronunciata anche quando, all'esito dell'udienza preliminare, risulti evidente che il fatto non costituisce reato.

Tale previsione, infatti, contrasta con la direttiva n. 52 dalla legge delega che limita la ipotesi di emissione di sentenza di non luogo a procedere all'estinzione del reato, alla mancanza di una condizione di procedibilità, al fatto non previsto dalla legge come reato ovvero ai casi di evidenza dell'insussistenza del fatto e della non commissione del fatto da parte dell'imputato.

Da qui il contrasto con l'art. 76 della Costituzione poiché il legislatore delegato avrebbe esercitato il potere normativo attribuitogli senza il rispetto dei relativi limiti.

Va sospeso, quindi, il presente giudizio fino alla pronuncia della Corte costituzionale cui gli atti vanno immediatamente trasmessi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. con riferimento alla direttiva n. 52 dell'art. 2 della legge delega n. 81/1987 ed all'art. 76 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio di appello in corso;

Dispone che la presente ordinanza — a cura della cancelleria — sia notificata alle parti, al p.g. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, altresì, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 18 novembre 1992

Il presidente: (firma illeggibile)

I consiglieri: (firme illeggibili)

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza emessa il 14 dicembre 1992 dal pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Menzio Filippo. (Ordinanza pubblicata con il n. 32/1993 reg. ord. nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale - n. 5, del 3 febbraio 1993).

L'avvertenza riportata in calce alla ordinanza citata in epigrafe e riprodotta alla pag. 100 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi rettificata come segue: dove è scritto: «Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 31/1993)», leggasi: «Tranne i punti riguardanti, all'inizio dell'ordinanza, l'ufficio da cui proviene la delega all'ufficiale di polizia giudiziaria ("Procuratore della Repubblica presso la pretura di Torino", anziché "Procuratore generale presso la corte d'appello di Torino") e il richiamo all'art. 51 cod. proc. pen. ("51, primo comma, lett. A)", anziché "51, primo comma, lett. A), e secondo comma"), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 31/1993)».

93C0247

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli, E.
Via Suozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLI
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUI IO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietratre

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria Di E.M.
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTF
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 57

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43



★ 4 1 1 1 1 0 0 1 2 0 9 3 ★

L. 5.200